

Piano Attuativo degli Arenili

Osservazione n.23

Prot. 8944 del 31/01/2022



CITTÀ DI VIAREGGIO

Spazio riservato al Protocollo	Spazio riservato all'Ufficio Urbanistica Osservazione n. _____
--------------------------------	---

Al Sindaco
del Comune di Viareggio
Piazza Nerie Paolini, 1
55049 – Viareggio (LU)

OGGETTO: Delibera n 81 del 22/11/2021 - Variante Semplificata al vigente R.U., ai sensi dell'art.30 della L.R.T. n.65/2014, Piano Attuativo degli Arenili, ai sensi dell'art.111 della L.R.T. n.65/2014, Rapporto Ambientale (VAS) ai sensi dell'art.23 della L.R.T. n.10/2010 – ADOZIONE.

Osservazione al Piano Attuativo degli Arenili

DATI ANAGRAFICI

Il/sottoscritto/ SODINI GIOIA C.F. SDN GIO 75A60 G628Q
nato a PIETRASANTA (Prov. LU), il 20/01/1975
residente nel Comune di VIAREGGIO (Prov. LU)
Via/P.zza PISTOIA n. 85 C.A.P. 55049
Tel. 347/5617528 indirizzo e-mail o pec armando.bertozi@geopec.it

in qualità di:

Legale rappresentante (specificare Ente, Società o Associazione) L.R. soc. VERMARE s.r.l.
Geometra Armando Bertozzi

Tecnico libero professionista delegato incaricato da SODINI GIOIA L.R. SOC VERMARE

(allegare delega)

Altro (specificare) _____

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

Osservazione generale SCHEDA NORMA 05 – BAGNO GENOVA

Indicare l'eventuale elaborato/i di cui l'osservazione propone la modifica.

ELABORATI DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Relazione Variante al R.U. _____

Estratto N.T.A. - R.U. (Stato Comparato) _____

Estratto N.T.A. - R.U. (Stato Modificato) _____

ELABORATI DEL PIANO ATTUATIVO DEGLI ARENILI

Relazione Generale _____

Allegato - Relazione Generale (Quadro Sinottico Obbiettivi/Direttive/Prescrizioni) _____

Disciplina di Piano _____

Allegato - Disciplina di Piano (Schede Norma e Abaco Interventi Ammissibili) SCHEDA NORMA 05

Quadro Conoscitivo (da Tav. 1-QC a Tav. 10.2-QC - specificare elaborato/i) tav. 4.1 QC

Quadro Progettuale (da Tav. 1.1-QP a Tav. 1.3-QP - specificare elaborato/i) tav. 1.1. QP

ELABORATI GEOLOGICI

Quadro Geologico Relazione _____

Allegato - Quadro Geologico Relazione (Indagini) _____

Quadro Geologico (da Tav. G.1 a Tav. G.12 - specificare elaborato/i e articoli) _____

ELABORATI DEL PROCEDIMENTO DI VAS

Quadro Ambientale - Rapporto ambientale VAS _____

Quadro Ambientale - Studio Struttura Naturalistico-Ecologica _____

ELABORATI DEL PROCEDIMENTO PARTECIPATIVO

Quadro Partecipativo _____

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE /AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE

Stabilimento Balneare BAGNO GENOVA

Riferimento Quadro Conoscitivo - Schedan. 05

Riferimento Ambito :

Ambito 1 (Viareggio nord),

- Ambito 2 (Viareggio centro - Passeggiata a mare),
- Ambito 3 (Viareggio centro - Passeggiata a mare),
- Ambito 4 (arenile attrezzato antistante la c.d. Costa dei Barbari).

Riferimento Fasce Funzionali

- Fascia A1 (Arenile di libero transito)
- Fascia A2 (Arenile per il soggiorno all'ombra)
- Fascia A3 (Fascia dei servizi di spiaggia)

Ubicazione

Località VIAREGGIO Indirizzo TERRAZZA
DELLE REPUBBLICA n. civico 10/11

Dati catastali

Foglio 01 Mappale/i 15-88-521-638-536

Documentazione allegata (max formato A3)

- Documentazione catastale con localizzazione dell'immobile/area interessati
- Estratto del Piano/scheda adottato con localizzazione dell'immobile/area interessati
- Altra documentazione ritenuta utile a chiarire l'osservazione (documentazione fotografica, planimetria aerofotogrammetrica con localizzazione dell'immobile, elaborati grafici, relazioni, ecc.)

ESTRATTO AEREOFOTOGRAMMETRICO DA GOOGLE MAPS

- Documentazione in formato cartaceo
- Documentazione in formato digitale

MOTIVAZIONE DELL'OSSERVAZIONE

L'osservazione presentata riguarda in particolare la scheda 05 Bagno Genova in merito agli interventi ammessi nella fascia funzionale A/3 Servizi di spiaggia nella zona Vagone Cabine – Corpo Principale e Distribuzione Funzionale e Requisiti minimi.

La motivazione è legata ad una non corretta indicazione delle altezze dei piano interrati/seminterrati in merito alla destinazione d'uso ammessa, ad una descrizione sommaria degli interventi disciplinati dalla normativa regionale e ammissibili dalle norme adottate, nell'inserimento di una norma L.R. n.05/2010 già prevista dalle NTA del RU, nella necessità di ammettere la creazione di case appartamenti per vacanze ex. Novo nel corpo principale come prosecuzione degli interventi che erano già ammissibili dal Piano Antecedente PP5 anche per adeguare le strutture turistico/ricettive degli stabilimenti balneari alle nuove esigenze del mercato.

Si richiede che le modifiche normative richieste con la presente osservazione vengano inserite anche nelle altre norme e relazioni di piano adottate Relazione Generale e Disciplina di Piano.

RICHIESTA DELL'OSSERVAZIONE

Vagone cabine/Corpo Principale:

lettera b) si richiede che l'altezza massima prevista per i locali cucina interrati/seminterrati ammessi dal Piano sia di ml.3.00 anziché ml. 2.70 dato che trattandosi di ambienti di lavoro le vigenti normative igienico sanitarie prevedono che se ubicati ai piani interrati/seminterrati devono avere come minimo tale altezza per essere utilizzati come ambienti di lavoro (cucine).

Punto 1) si richiede una migliore e più precisa definizione degli interventi ammissibili dal Piano : gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 135 lettere b), c) e d) della L.R. n.65/2014 e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h) punti 1), 2) e 3) della L.R. n.65/2014, con esclusione del cambio rilevante di destinazione d'uso e a condizione che gli interventi siano contenuti all'interno del sedime edificato esistente.

Corpo principale:

Punto 1) si richiede una migliore e più precisa definizione degli interventi ammissibili dal Piano : gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 135 lettere b), c) e d) della L.R. n.65/2014 e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h) punti 1), 2) e 3) della L.R. n.65/2014, con esclusione del cambio rilevante di destinazione d'uso e a condizione che gli interventi siano contenuti all'interno del sedime edificato esistente. Sono consentiti altresì gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa che comprendono gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2010 a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (interventi già previsti dalle NTA del RU vigente art.34). L'eventuale spostamento del solaio del sottotetto è ammesso a condizione che l'intradosso del nuovo solaio sia mantenuto ad una distanza di almeno 30 cm al di sopra dell'architrave delle aperture esterne.

Distribuzione Funzionale Requisiti minimi del corpo principale:

Si richiede che sia consentito trasformare il corpo principale in casa/appartamenti per vacanza nel rispetto dei limiti dimensionali e prescrizioni attualmente previste dalla scheda di dettaglio R8 del vigente Regolamento edilizio comunale.

Modifica delle cartografie quadro conoscitivo a seguito della seguente rappresentazione cartografica errata:

Dall'esame della tavola quadro conoscitivo tavola 4.1 – QC destinazioni funzionali, così come dall'estratto Google Maps allegato si rileva la mancata presenza di una attività di somministrazione testata lato Mare-Pisa risulta già esistente nel bagno. Tale rappresentazione risulta non corretta dato che il Bagno Genova durante la vigenza del Piano Particolareggiato PP5 ha realizzato, con regolare permesso edilizio DIA n.2284/2006 e successive modifiche regolarmente autorizzate la realizzazione di un'addizione funzionale lato Monti corpo principale per uso commerciale e di una addizione funzionale dell'attività di somministrazione esistente nel vagone cabine sulle due testate lato Mare. Nella tavola 4.1 QC risulta solo l'attività di somministrazione verso Massa, ma nello stabilimento balneare è presente un'attività di somministrazione anche sulla testata lato Pisa.

Si richiede pertanto la correzione di tale tavola grafica, e di eventuali altre tavole o documentazioni errate, con l'inserimento dell'attività di somministrazione posta sulla testata lato Mare verso Pisa

del vagone cabine. L'attività di somministrazione, è già presente come è evidenziato anche dall'estratto aerofotogrammetrico di Google Maps allegato.

(luogo e data) VIAREGGIO 10/01/2022

(Allegare documento d'identità dell'osservante)


Firma
GIOIA SODINI

MODULO PER LA PROCURA SPECIALE



AL SUE /SUAP DEL COMUNE DI VIAREGGIO

IN RELAZIONE ALLA

S.C.I.A. PdC ACC. CONFORMITA' OSSERVAZIONE PAA CIL / CILA

FINE LAVORI AGIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO

(N.B. Nell'ipotesi in cui vi siano più soci o legali rappresentanti di una stessa società, ciascuno di essi deve conferire procura con la compilazione del presente modello)

Cognome	SODINI	No me	GIOIA	
Nato a	PIETRASANTA	Pro v.	LU	Il 20/01/1975
Residente in	VIAREGGIO	Prov.	LU	CAP 55049
Via/piazza	PISTOIA			n. 85
Tel.	Fa x	Cod. fisc.	SDN GIO 75A60 G628Q	
Indirizzo email				

IN QUALITA' DI

Persona fisica	<input checked="" type="checkbox"/> Legale rappresentante / socio	<input type="checkbox"/> Inquirente
<input type="checkbox"/> Procuratore abilitato con atto redatto presso lo studio notarile repertorio N° del e registrato a il		

DELLA

Forma giuridica *	Denomi n.**	SOC. VERMARE s.r.l.		
Sede legale nel Comune di ***	VIAREGGIO	Provin cia	LU	
Via/piaz.	TERRAZZA DELLA REPUBBLICA	N. civico	10/11	
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di		N. iscrizione registro		
Partita IVA	00916140460	Codice Fiscale		

DICHIARA

DI CONFERIRE LA PROCURA SPECIALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1392 e 1393 DEL CODICE CIVILE A:

Cognome	BERTOZZI	No me	ARMANDO	
Nato a	VIAREGGIO	Pro v.	LU	Il 06/02/1970
Residente in	VIAREGGIO	Prov.	LU	CAP 55049
Via/piazza	VIA AURELIA SUD			n. 494/24
Tel.	347/5617528	Fa x	Cod. fisc.	BRTRND70B06L833N
Indirizzo PEC	armando.berozzi@geopec.it			

IN QUALITA' DI

Libero professionista (geometra / architetto / ingegnere / perito ind. edile, etc) Altro _____

GEOMETRA con studio / sede in VIAREGGIO Via / Piazza MAMELI N. 144, P.Iva _____ iscrizione all'albo/collegio dei GEOMETRI al numero 1543 ;

Il presente modello deve essere compilato e sottoscritto con firma autografa e vi deve essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità da parte del/dei dichiarante/dichiaranti; il tutto deve poi essere acquisito mediante un dispositivo Scanner, in formato "PDF".

Il presente modello deve essere sottoscritto digitalmente dal procuratore speciale, che in tal modo accetta l'incarico, e deve essere allegato alla pratica presentata in modalità telematica.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati

Il/I sottoscritto/i attesta/attestano - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla pratica, ai documenti conservati agli atti della società.

Elezione Domicilio

Il/I sottoscritto/i elegge/eleggono domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del soggetto al quale la presente procura è conferita per la trasmissione telematica; allo stesso soggetto è conferita altresì la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.

(o in alternativa)

Il/I sottoscritto/i non elegge/eleggono alcun domicilio speciale presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto al quale la presente procura è conferita per la sottoscrizione digitale, e richiede/richiedono che tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento, siano inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:


Il sottoscritto/i dichiara/dichiarano di
<input checked="" type="checkbox"/> di essere informato/i ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 : <ul style="list-style-type: none">- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;- che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, nonché dal Dirigente dello SUAP, quale Responsabile, in modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale;- che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici;- di poter conoscere, ai sensi dell'art. 7, l'esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od integrare qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge

Luogo e data

VIAREGGIO 10/01/2022

Firme Autografe

SODINI GIOIA



<p>COMUNE DI VIAREGGIO REGOLAMENTO URBANISTICO PIANO ATTUATIVO DEGLI ARENILI</p>	<p>INDIVIDUAZIONE TERRITORIALE</p>	<p>SCHEDA-NORMA N°</p>	<p>05</p>
<p>QUADRO PROPOSITIVO</p>	<p>UBICAZIONE</p>	<p>AMBITO TERRITORIALE 1</p>	<p>TERRAZZA DELLA REPUBBLICA</p>
<p>SCHEDA-NORMA ABACO DEGLI INTERVENTI</p>	<p>STABILIMENTO BALNEARE "TIPO EDILIZIO 2" 23.Genova</p>	<p>MORFOTIPO "A DOPPIO PETTINE CON DOPPIO TRANSETTO"</p>	<p>I manufatti con morfotipo "a doppio pettine con doppio transetto" sono composti da due vagoni disposti perpendicolarmente al mare nel quale sono alloggiate le cabine destinate a spogliatoio, servizi igienici e gli altri vani di servizio e di supporto alla balneazione in genere disposti su una fila singola o doppia nella parte più interna della superficie coperta, mentre la parte più esterna è utilizzata esclusivamente come zona d'ombra di collegamento e per il riposo. Il transetto costituisce lo spazio che si sviluppa trasversalmente rispetto al vagone dove, in genere, si trova il locale di somministrazione che occupa di solito tutta la superficie coperta della testata fronte mare. Il secondo transetto è in genere posizionato nella parte del vagone cabine prossima al corpo principale. Il corpo principale costituisce il manufatto localizzato all'estremità lato monti del vagone. E il manufatto utilizzato come abitazione dei gestori o dei guardiani dello stabilimento o a case e appartamenti per vacanze. I manufatti con morfotipo "a doppio pettine con doppio transetto" sono collocati in genere sul confine tra due concessioni. Le sistemazioni esterne e i servizi per la balneazione sono ubicati nello spazio attrezzato tra i due vagoni.</p> <p>Gli interventi di manutenzione e trasformazione dovranno privilegiare la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici ormai consolidati degli stabilimenti balneari, assicurando che gli interventi si armonizzino per forma, dimensione, partitura, allineamento e orientamento con il tessuto storico esistente e si rapportino con il paesaggio costiero. Gli interventi dovranno assicurare la compatibilità tra destinazioni d'uso e i caratteri tipologici dei manufatti e delle aree di pertinenza. Dovranno essere mantenuti i valori identitari dello skyline costiero senza compromettere la qualità estetica-percettiva delle visuali da e verso i rilievi, le pinete, la costa e il mare in quanto elementi costitutivi della qualità paesaggistica, con particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici.</p>
<p>DESCRIZIONE</p>	<p>OBIETTIVI/INDIRIZZI DI PIANO</p>	<p>INTERVENTI AMMESSI (FASCIA FUNZIONALE "A3" SERVIZI DI SPIAGGIA)</p>	<p>Al fine della riqualificazione dell'offerta turistica e del miglioramento delle attività balneari esistenti sono consentiti, nel rispetto degli schemi grafici contenuti nell'abaco della presente scheda:</p> <p>a) l'addizione volumetrica una-tantum realizzata mediante il prolungamento verso mare della sagoma esistente, non oltre la linea ideale di separazione con la Fascia Funzionale A2 così come identificata nelle Tavole QP-1.1 e comunque non superiore a 5,00 m., mantenendo invariato: l'aspetto morfo-tipologico dei manufatti edili, le dimensioni esistenti della sezione trasversale dei manufatti e la distanza dai confini dalle altre concessioni demaniali. Qualora l'intervento sia realizzato sul confine della concessione demaniale con un altro stabilimento balneare, dovrà essere presentato un progetto unitario di ampliamento che riguardi anche la sagoma del vagone della concessione confinante, in modo coerente con i caratteri stilistici e architettonici esistenti;</p> <p>b) la realizzazione di locali interrati/seminterrati compresi nel perimetro della superficie coperta (SC) e con altezza utile netta massima pari a 2,70 destinati a funzioni di supporto alla balneazione, con esclusione della funzione abitativa. In tali locali potranno essere ubicate le cucine, i magazzini e i locali di servizio per tutte le attività presenti nel vagone, nel rispetto delle vigenti normative.</p> <p>Nel rispetto della leggibilità e della riconoscibilità dei caratteri architettonici e morfo-tipologici consolidati degli stabilimenti balneari esistenti e nel rispetto degli schemi grafici contenuti nell'abaco della presente scheda sono altresì consentiti:</p> <p>1) gli interventi edili di manutenzione, restauro e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h) punti 1), 2) e 3) della L.R. n.65/2014, con esclusione del cambio rilevante di destinazione d'uso e a condizione che gli interventi siano contenuti all'interno del sedime edificato esistente.</p> <p>2) gli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche e per l'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili di cui all'art.135, comma 2, lettera a) della L.R. n.65/2014.</p> <p>Deve essere mantenuta almeno il 70% della Superficie Totale del vagone/i, compresa quella di nuova realizzazione, come cabine spogliatoio comprensivo dello spazio a veranda/portico e dei servizi igienici anche con collocazioni differenti da quelle esistenti e comunque nell'ambito del manufatto oggetto di intervento.</p> <p>È consentita la realizzazione di un locale somministrazione alimenti e bevande e servizi di pertinenza, nel vagone cabine, contenuto all'interno della struttura coperta, in armonia con la tipologia e la forma dello stabilimento balneare e localizzato preferibilmente all'estremità lato mare del vagone cabine.</p> <p>Non è consentito trasformare il vagone cabine in casa/appartamenti per vacanze.</p> <p>Al fine della riqualificazione dell'offerta turistica e del miglioramento delle attività balneari esistenti è consentita la realizzazione di locali interrati/seminterrati compresi nel perimetro della superficie coperta (SC) e con altezza utile netta massima pari a 2,70 destinati a funzioni di supporto alla balneazione, con esclusione della funzione abitativa.</p> <p>Nel rispetto della leggibilità e della riconoscibilità dei caratteri architettonici e morfo-tipologici consolidati degli stabilimenti balneari esistenti e nel rispetto degli schemi grafici contenuti nell'abaco della presente scheda sono altresì consentiti:</p> <p>1) gli interventi edili di manutenzione, restauro e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h) punti 1), 2) e 3) della L.R. n.65/2014, con esclusione del cambio rilevante di destinazione d'uso e a condizione che gli interventi siano contenuti all'interno del sedime edificato esistente.</p> <p>2) gli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche e per l'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili di cui all'art.135, comma 2, lettera a) della L.R. n.65/2014.</p> <p>È consentito mantenere le destinazioni d'uso legittimamente autorizzate e le funzioni destinate ad attività di supporto alla balneazione, unitamente alla funzione di casa di guardiano/gliaccio.</p> <p>Non è consentito trasformare il corpo principale in casa/appartamenti per vacanze.</p> <p>È consentita la realizzazione all'aperto di piscine a servizio dello stabilimento balneare, preferibilmente alimentate con acqua marina, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> che non vi sia più di una piscina per stabilimento balneare; la localizzazione sia individuata nello spazio compreso tra due vagoni a pettine tra loro paralleli o laterale all'unico vagone; nel caso in cui il tratto di arenile sia diviso da due concessioni demaniali la piscina potrà essere realizzata e gestita come bene comune; dimensione massima dello specchio d'acqua: 200 mq. con un disegno preferibilmente semplice o rettangolare; la distanza tra il bordo-vasca della piscina e l'impronta a terra della sagoma del vagone non sia inferiore a 5,00 m.; la distanza tra il bordo-vasca della piscina e il confine della concessione demaniale non sia inferiore a 4,00 m.; che i volumi tecnici per il funzionamento degli impianti siano interrati/seminterrati; che la realizzazione della piscina non occluda o si sovrapponga in modo incongruo alle visuali da e verso la Terrazza della Repubblica. <p>È consentita la pavimentazione perimetrale della piscina, preferibilmente in legno, per una fascia di larghezza non superiore a 3,00 m. dal bordo-vasca a una quota massima non superiore a 0,50 m. rispetto al piano dell'arenile esistente lato mare.</p> <p>La piscina potrà essere protetta con schermi anti-sabbia completamente trasparenti e di facile rimovibilità, preferibilmente in vetro, di altezza massima di 1,50 m. e di ampiezza massima pari al lato della piscina esposto verso mare, senza costituire barriera o sovrapposizione visiva incongrua del fronte marino.</p>
<p>VAGONE CABINE</p>	<p>DISTRIBUZIONE FUNZIONALE E REQUISITI MINIMI</p>	<p>CORPO PRINCIPALE</p>	<p>DISTRIBUZIONE FUNZIONALE E REQUISITI MINIMI</p>
<p>PISCINE E VASCHE PER IDROTERAPIA</p>	<p>PISCINE E VASCHE PER IDROTERAPIA</p>		

	<p>L'installazione di vasche per idroterapia è consentita per una superficie massima di 10,00 mq, a una quota massima non superiore a 0,50 m, rispetto al piano dell'arenile esistente e con una pavimentazione perimetrale, preferibilmente in legno, per una fascia di larghezza non superiore a 1,00 m. I volumi tecnici per il funzionamento degli impianti siano interrati.</p> <p>Al fine del mantenimento dei cromatismi tipici dell'arenile il fondo e le pareti delle piscine e delle vasche per idroterapia dovranno essere nei colori chiari della tradizione e nelle tonalità della sabbia o dell'azzurro mare.</p> <p>Nei spazi aperti è consentita l'installazione di vele aperte prive di tamponature su tutti i lati, con altezza massima all'imposta di 3,00 m, per un max. pari al 10% della superficie colorata con tinte intonate al colore dei punti ombra dello stabilimento balneare. Per queste strutture è consentita la messa in opera di pavimentazione permeabile.</p> <p>Nei spazi aperti è altresì consentito l'installazione di verande/gazebo, con altezza massima all'imposta di 3,00 m, per un max. pari al 10% della superficie della fascia funzionale "A3" dei Servizi di Spiaggia, da posizionarsi preferibilmente in aderenza al vagone cabine o corpo principale, realizzati con strutture leggere e removibili e copertura anche impermeabile con tinte intonate al colore dei punti ombra dello stabilimento balneare; per esigenze di protezione e/o messa in sicurezza della struttura, può essere ammessa l'installazione di pannelli vetrati, del tipo a tutto vetro, mobili e rimovibili oppure scorrevoli con apertura a pacchetto, con profilo in legno e/o metallo di dimensioni contenute limitato alla zona movimento/scorrimiento, da utilizzarsi per chiusure temporanee o stagionali. Per queste strutture è consentita la messa in opera di pavimentazione in legno.</p> <p>È ammessa la posa di percorsi pedonali con funzione di collegamento fra le varie zone fruibili dello stabilimento balneare, privi di barriere architettoniche, realizzati in legno e la posa di pavimentazioni per una superficie massima del 20% dell'area a esclusione dell'area della piscina, utilizzate per la sistemazione strettamente funzionale all'organizzazione dei bagni. Sono consentiti altresì interventi di sistemazione a verde con specie erbacee, arboree e arbustive, di basso e medio fusto, di specie autoctona in armonia con la qualità dei luoghi, e senza saturazione dello spazio libero lasciato a spiaggia.</p> <p>Le recinzioni fronte Terrazza della Repubblica dovranno essere realizzate con disegno semplice e di altezza massima 1,10 m., preferibilmente con la posa di una siepe retrostante. Le insegne dovranno essere realizzate preferibilmente del tipo "a portale" o "telaio laterale" senza illuminazione diretta e realizzate con preferibilmente con colori chiari.</p>
<p>SISTEMAZIONI ESTERNE PER IL TEMPO LIBERO</p> <p>INSEGNE – RECINZIONI</p>	
<p>PRESCRIZIONI PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI</p>	
<p>MANUTENZIONE DEGLI SPAZI APERTI E PATRIMONIO ARBOREO</p>	<p>Al fine di migliorare la qualità della componente vegetale presente negli stabilimenti balneari e di incentivarne la funzione ecosistemica, negli interventi di sistemazioni esterne riguardanti le aree verdi esistenti o di nuove aree a verde, si dovranno impiegare impianti a basso costo di gestione e per quanto possibile, di specie in grado di automantenersi nei siti d'impianto, attraverso la posa di specie vegetali (arboree, arbustive, erbacee) autoctone. Si dovranno adottare altresì schemi di realizzazione, standard di materiali e tecniche che favoriscano la manutenzione a basso costo energetico e a basso impatto e consumo di acqua irrigua. Le siepi dovranno essere mantenute basse, con altezza massima non superiore a 1,10 m., in modo da non impedire le visuali da e verso il mare.</p> <p>Gli interventi edilizi devono garantire la coerenza con l'assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di valore storico e identitario degli stabilimenti balneari e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto.</p> <p>Non sono ammessi interventi che possano modificare l'organizzazione del tessuto degli stabilimenti balneari alterando la disposizione, l'orientamento ed i caratteri dei manufatti di cui essi si compongono.</p> <p>Gli interventi edilizi sono ammessi a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sia garantita qualità insediativa attraverso un articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva; 2) siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul paesaggio; 3) non impediscano o limitino l'accesso al mare. <p>L'inserimento di nuovi manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.</p> <p>Non sono ammessi gli interventi che compromettano gli elementi figurativi determinanti per la riconoscibilità dello skyline costiero inteso come "la combinazione armonica degli elementi continui e discontinui che compongono il fondale panoramico d'insieme, come percepibile da un osservatore che rivolge lo sguardo dalla costa verso la successione spaziale dei profili edilizi diversificati degli stabilimenti balneari, della cortina di edifici affacciati sul lungomare, dei vuoti urbani, del profilo della pineta costiera, delle basse pendici delle colline marittime e delle vette apuane e, viceversa, lo sguardo percepibile da un osservatore che dal fronte urbano si rivolge verso gli stabilimenti balneari e la linea di costa".</p> <p>Non sono ammessi interventi che impediscano l'accessibilità all'arenile pubblico e occludano i varchi visuali da e verso la costa e ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.</p> <p>L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici deve prevedere soluzioni progettuali integrate, l'uso di tecnologie, forme e materiali adeguati al contesto, e non deve interferire con le visuali da e verso il mare.</p> <p>Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere realizzati in modo da limitare l'inquinamento luminoso al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio costiero.</p> <p>Le strutture per la cartellonistica dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.</p> <p>Per gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico, sismico e idraulico si rimanda all'articolo 14 della Disciplina di Piano.</p>
<p>MANUTENZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI</p>	
<p>FATTIBILITÀ' GEOLOGICA-SISMICA IDRAULICA</p>	
<p>REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ' AMBIENTALE</p>	<p>Per gli interventi che interessano la sostenibilità ambientale e la qualità del verde si rimanda all'articolo 15 della Disciplina di Piano.</p>


PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI DEGLI INTERVENTI AMMESSI

VAGONE CABINE		CORPO PRINCIPALE	
codice	dimensione (m.)	codice	dimensione (m.)
LUVT	5,00 max.	LCP	esistente
LUVT2	5,00 max.	HCP	esistente
LVT	esistente		
LVT2	esistente		
HVT	esistente		
HVT2	esistente		

INTERNO ALLA CONCESSIONE

SUL CONFINE TRA LE CONCESSIONI

ABACO DEGLI INTERVENTI AMMESSI






gelateria la terrazza
Gelato

Terrezza della Repubblica


Bagno Sauro

Bagni Genova


Spieria




18 - Norge




19 - Roberto




20 - Reginetta




21 - Esperia




22 - Due Sorelle



23 - Genova




24 - Sauro



25 - Teresita





Piano Attuativo degli Arenili

Osservazione n.24

Prot. 9051 del 31/01/2022



CITTÀ DI VIAREGGIO

Spazio riservato al Protocollo	Spazio riservato all'Ufficio Urbanistica
--------------------------------	--



COMUNE DI
VIAREGGIO
C_L833 - C_L833 - 1 - 2022-01-31 - 0009051
Prot. Generale n: **0009051** **A**
Data: **31/01/2022** Ora: **10.51**
Classifica:

Osservazione n. _____

**Al Sindaco
del Comune di Viareggio**
Piazza Nieri e Paolini, 1
55049 – Viareggio (LU)

OGGETTO: Delibera n 81 del 22/11/2021 - Variante Semplificata al vigente R.U., ai sensi dell'art.30 della L.R.T. n.65/2014, Piano A0ua1vo degli Arenili, ai sensi dell'art.111 della L.R.T. n.65/2014, Rapporto Ambientale (VAS) ai sensi dell'art.23 della L.R.T. n.10/2010 – ADOZIONE.

- Osservazione alla Variante Semplificata al Regolamento Urbanis1co
- Osservazione al Piano Attuativo degli Arenili
- Osservazione al Rapporto Ambientale (VAS)

DATI ANAGRAFICI

Il sottoscritto Jacopo Simonetta C.F. SNMJCP58B17D612G
nato a Firenze (Prov. FI), il 17/02/1958
residente nel Comune di Vitry sur Seine (Prov.)
Via/P.zza Rue Eduard Vaillant n. 8 C.A.P. 94400
Tel. 3478406679 indirizzo e-mail o pec adtversilia@tiscali.it

in qualità di:

- Privato cittadino
- Proprietario di _____
- Legale rappresentante (specificare Ente, Società o Associazione) _____
_____ dell'Associazione Amici della Terra Versilia _____
- Tecnico libero professionista delegato incaricato da _____

(allegare delega)
- Altro (specificare) _____

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

- Osservazione generale** _____
Indicare l'eventuale elaborato/i di cui l'osservazione propone la modifica.

ELABORATI DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO

- Relazione Variante al R.U.** _____
- Estratto N.T.A. - R.U. (Stato Comparato)** _____
- Estratto N.T.A. - R.U. (Stato Modificato)** _____

ELABORATI DEL PIANO ATTUATIVO DEGLI ARENILI

- Relazione Generale** _____
- Allegato - Relazione Generale (Quadro Sinottico Obbiettivi/Direttive/Prescrizioni)** _____

- Disciplina di Piano** _____

- Allegato - Disciplina di Piano (Schede Norma e Abaco Interventi Ammissibili)** _____

- Quadro Conoscitivo** (da Tav.1-QC a Tav.10.2-QC - specificare elaborato/i) _____

- Quadro Progettuale** (da Tav.1.1-QP a Tav.1.3-QP - specificare elaborato/i) _____

ELABORATI GEOLOGICI

- Quadro Geologico Relazione** _____

- Allegato - Quadro Geologico Relazione (Indagini)** _____

- Quadro Geologico** (da Tav.G.1 a Tav.G.12 - specificare elaborato/i e articoli) _____

ELABORATI DEL PROCEDIMENTO DI VAS

- Quadro Ambientale - Rapporto ambientale VAS** _____

- Quadro Ambientale - Studio Struttura Naturalistico-Ecologica** _____

ELABORATI DEL PROCEDIMENTO PARTECIPATIVO

- Quadro Partecipativo** _____

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE /AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE

Stabilimento Balneare _____

Riferimento Quadro Conoscitivo - Scheda n. _____

Riferimento Ambito :

- Ambito 1 (Viareggio nord),

- Ambito 2 (Viareggio centro - Passeggiata a mare),
- Ambito 3 (Viareggio centro - Passeggiata a mare),
- Ambito 4 (arenile a&rezzato an_stante la c.d. Costa dei Barbari).

Riferimento Fasce Funzionali

- Fascia A1 (Arenile di libero transito)
- Fascia A2 (Arenile per il soggiorno all'ombra)
- Fascia A3 (Fascia dei servizi di spiaggia)

Ubicazione

Località _____
 Indirizzo _____ n. civico _____

Dati catastali

Foglio _____ Mappale/i _____

Documentazione allegata (max formato A3)

- Documentazione catastale con localizzazione dell'immobile/area interessa_
 - Estratto del Piano/scheda adottato con localizzazione dell'immobile/area interessa_
 - Altra documentazione ritenuta utile a chiarire l'osservazione (documentazione fotografica, planimetria aerofotogrammetrica con localizzazione dell'immobile, elaborati grafici, relazioni, ecc.)
-
- Documentazione in formato cartaceo
 - Documentazione in formato digitale

MOTIVAZIONE DELL'OSSERVAZIONE

Le osservazioni qui di seguito riportate, in coerenza con i documenti di pianificazione provinciale e regionale, mirano all'attuazione degli Obiettivi Specifici alla Variante del RU sulla disciplina avente come oggetto l'ambito degli arenili ossia di

- **tutelare i valori ambientali**
- tutelare e salvaguardare il litorale, **per il quale la conservazione delle risorse naturali è considerata fattore strategico** sia ai fini della difesa fisico-morfologica che per lo sviluppo della stessa attività turistica;
- **adeguare gli impianti vegetazionali presenti negli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari con specie autoctone** e comunque coerenti con l'ambiente e la tradizione locale;
- disciplinare l'installazione di manufatti temporanei stagionali sulla spiaggia sabbiosa al fine di garantire il mantenimento del suo carattere naturale;
- **prevedere una specifica disciplina volta alla conservazione** della memoria storica, delle forme architettoniche di valore artistico e monumentale degli spazi aperti, **nonché alla manutenzione e al miglioramento del loro patrimonio arboreo;**
- favorire la fruizione pubblica sostenibile del territorio costiero
- riconoscere le aree a terra e a mare, caratterizzate dalla presenza di testimonianze storicoculturali, di valori paesaggistici e **di valori eco-sistemici**, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia ed infrastrutturale.
- contenere sugli arenili la realizzazione e l'ampliamento di strutture e manufatti legati al turismo balneare, privilegiando il recupero e la riqualificazione di quelli esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici storici. Gli eventuali nuovi interventi devono:
 - ✓ utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili;
 - ✓ consentire la rimovibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili, **il sostenibile uso delle risorse naturali** e il mantenimento dei varchi visuali da e verso l'arenile e il mare;

In particolare in attuazione delle finalità del **Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER)**, istituito dalla L.R. 14/2007 è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata sul Burt n. 10 parte I del 6 marzo 2015 con la finalità di

1. Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili.
2. Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità.
3. Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita.
4. Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali.

RICHIESTA DELL'OSSERVAZIONE

Di Integrazione nel Rapporto Ambientale,

- A. nel Sistema Aria, i dati sul clima riguardo:
la piovosità durante il periodo di balneazione da Giugno ad Agosto essendo scarsamente significativo il dato del cumulo mensile del mese di maggio dal 1988 al 2018.
riferiti allo stesso periodo, i dati delle temperature visto che i valori annuali medi sono in aumento.
- B. Nel Sistema Rifiuti i dati della distribuzione dei rifiuti durante l'anno in particolare durante il periodo estivo.
- C. Nel Sistema Acqua: i dati dei consumi idrici inerenti al periodo estivo, i dati inerenti alla depurazione delle acque riferita all'intero periodo dell'anno visto la scarsa qualità delle acque superficiali, e che "Lo stato dei corpi idrici superficiali è peggiorato nel periodo considerato e l'inquinamento del Lago di Massaciuccoli e del Canale Burlamacca è sempre più persistente" (analisi SWT), insieme ai dati sulla salinizzazione visto che "L'Acquifero della Versilia per la sua qualità scadente è classificato come corpo idrico a rischio." e "Il principale problema della falda idrica è il processo di salinizzazione crescente nelle zone più vicine alla costa." (analisi SWT)
- D. Nell'Analisi della struttura ecologica naturalistici: i dati emersi dallo studio della struttura naturalistica-ecologica. Nello studio si sottolinea l'esiguità del verde, in genere concentrato all'entrata, con una limitata presenza di alberi (gelsi), costituito soprattutto da fioriere per risparmiare spazio. **Ché non risparmiano acqua nel periodo siccitoso e caldo come la presenza diffusa di prato di graminacee in maggioranza di microterme più resistenti al caldo e alla salinità ma che hanno comunque bisogno di irrigazione. Nello studio si rimarca che " Occorre incrementare la biodiversità e soprattutto alternare verde orizzontale con quello verticale per fornire più ombra e protezione dai venti, senza per questo limitare la vista verso i bagni e il mare." Ciò anche per fornire un maggior collegamento con la Pineta di Ponente**
- E. **Nel sistema storico Culturale: i dati riguardanti l'andamento della popolazione, del consumo di suolo e delle presenze turistiche questo per chiarire che i flussi di utenti nella "Città Balneare", anche se strutturalmente simile a quella attuale, non aveva lo stesso carico antropico della fine dell'ottocento.**

Questi dati, insieme a quelli riportati, forniscono un contesto preoccupante che non si ritrova nella scheda su "Effetti negativi potenzialmente generabili in assenza di misure di mitigazione". Il danno sulle risorse è già in atto ed è già insostenibile e anche se si pensa che **il nuovo Piano contribuisca in modo poco rilevante (il che è tutto da dimostrare) dovrebbe comunque prevedere lo studio di VINCA per le aree Natura 2000 come previsto dalla normativa vigente** **Questo indipendentemente se sia dentro o fuori i confini del Parco come ha sottolineato il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. IV, 13 settembre 2017, n. 4327, e dal T.A.R. della Calabria (Sez. I, 2 novembre 2016, n. 2057),** insieme a misure di mitigazione adeguate a contrastare quanto sta già accadendo.

Inoltre si chiede di Integrazione la disciplina di Piano con misure più incisive su:

- A. isolamento termico degli edifici soprattutto se si intende usarli durante tutto l'anno
- B. su misure di contrasto del cuneo salino ampliando le misure di prescrizione anche alle aree con valori di 1000 microsimens (μS). Si fa presente che acqua con valori superiori ai 750 μS non è utilizzabile a scopo potabile e per valori superiori ai 900 μS non può essere usata per

diverse colture agricole. Le prescrizioni non devono conoscere "esclusioni" in quanto è difficile porre un controllo sulle condizioni da porre in atto per l'esclusione.

- C. Sulle piscine ben venga il divieto di non averne più di una per stabilimento per quelli che ancora ne sono sprovvisti si chiede che le fondamenta non interessano il livello di falda e alimentate da acqua di mare
- D. Sugli approvvigionamenti idrici non consentendone di nuovi e limitando il prelievo di quelli esistenti, la presenza del cuneo salino è un evidente segno di passivo nel bilancio idrico altrimenti non sarebbe presente.

Nel caso di nuovo impegno di suolo non edificato per riqualificazione del patrimonio edilizio e di incremento della superficie coperta esistente una-tantum del 10% si chiede che il doppio della superficie consumata sia dedicata alla realizzazione di un giardino dunale.

(luogo e data) __Forte dei Marmi _____30/01/2022_____

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Simoni', written in a cursive style.

(Allegare documento d'identità dell'osservante)

Piano Attuativo degli Arenili

Osservazione n.25

Prot. 9076 del 31/01/2022



Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato all'Ufficio Urbanistica

Osservazione n. _____

**Al Sindaco
del Comune di Viareggio**
Piazza Nieri e Paolini, 1
55049 – Viareggio (LU)

OGGETTO: Delibera n 81 del 22/11/2021 - Variante Semplificata al vigente R.U., ai sensi dell'art.30 della L.R.T. n.65/2014, Piano A0ua1vo degli Arenili, ai sensi dell'art.111 della L.R.T. n.65/2014, Rapporto Ambientale (VAS) ai sensi dell'art.23 della L.R.T. n.10/2010 – ADOZIONE.

- Osservazione alla Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico
- Osservazione al Piano Attuativo degli Arenili
- Osservazione al Rapporto Ambientale (VAS)

DATI ANAGRAFICI

Il sottoscritto Jacopo Simonetta C.F. SNMJCP58B17D612G
nato a Firenze (Prov. FI), il 17/02/1958
residente nel Comune di Vitry sur Seine (Prov.)
Via/P.zza Rue Eduard Vaillant n. 8 C.A.P. 94400
Tel. 3478406679 indirizzo e-mail o pec adtversilia@tiscali.it

in qualità di:

- Privato cittadino
- Proprietario di _____
- Legale rappresentante (specificare Ente, Società o Associazione) _____
_____ dell'Associazione Amici della Terra Versilia _____
- Tecnico libero professionista delegato incaricato da _____

(allegare delega)
- Altro (specificare) _____

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

- Osservazione generale** _____
Indicare l'eventuale elaborato/i di cui l'osservazione propone la modifica.

ELABORATI DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO

- Relazione Variante al R.U.** _____
- Estratto N.T.A. - R.U. (Stato Comparato)** _____
- Estratto N.T.A. - R.U. (Stato Modificato)** _____

ELABORATI DEL PIANO ATTUATIVO DEGLI ARENILI

- Relazione Generale** _____
- Allegato - Relazione Generale (Quadro Sinottico Obiettivi/Direttive/Prescrizioni)** _____

- Disciplina di Piano** _____

- Allegato - Disciplina di Piano (Schede Norma e Abaco Interventi Ammissibili)** _____

- Quadro Conoscitivo** (da Tav.1-QC a Tav.10.2-QC - specificare elaborato/i) _____

- Quadro Progettuale** (da Tav.1.1-QP a Tav.1.3-QP - specificare elaborato/i) _____

ELABORATI GEOLOGICI

- Quadro Geologico Relazione** _____

- Allegato - Quadro Geologico Relazione (Indagini)** _____

- Quadro Geologico** (da Tav.G.1 a Tav.G.12 - specificare elaborato/i e articoli) _____

ELABORATI DEL PROCEDIMENTO DI VAS

- Quadro Ambientale - Rapporto ambientale VAS** _____

- Quadro Ambientale - Studio Struttura Naturalistico-Ecologica** _____

ELABORATI DEL PROCEDIMENTO PARTECIPATIVO

- Quadro Partecipativo** _____

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE /AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE

Stabilimento Balneare _____

Riferimento Quadro Conoscitivo - Scheda n. _____

Riferimento Ambito :

- Ambito 1 (Viareggio nord),

- Ambito 2 (Viareggio centro - Passeggiata a mare),
- Ambito 3 (Viareggio centro - Passeggiata a mare),
- Ambito 4 (arenile a&rezzato an_stante la c.d. Costa dei Barbari).

Riferimento Fasce Funzionali

- Fascia A1 (Arenile di libero transito)
- Fascia A2 (Arenile per il soggiorno all'ombra)
- Fascia A3 (Fascia dei servizi di spiaggia)

Ubicazione

Località _____

Indirizzo _____ n. civico _____

Dati catastali

Foglio _____ Mappale/i _____

Documentazione allegata (max formato A3)

- Documentazione catastale con localizzazione dell'immobile/area interessa_
- Estratto del Piano/scheda adottato con localizzazione dell'immobile/area interessa_
- Altra documentazione ritenuta utile a chiarire l'osservazione (documentazione fotografica, planimetria aerofotogrammetrica con localizzazione dell'immobile, elaborati grafici, relazioni, ecc.)

- Documentazione in formato cartaceo
- Documentazione in formato digitale

MOTIVAZIONE DELL'OSSERVAZIONE

Le osservazioni qui di seguito riportate, in coerenza con i documenti di pianificazione provinciale e regionale, mirano all'attuazione degli Obiettivi Specifici alla Variante del RU sulla disciplina avente come oggetto l'ambito degli arenili ossia di

- **tutelare i valori ambientali**
- tutelare e salvaguardare il litorale, **per il quale la conservazione delle risorse naturali è considerata fattore strategico** sia ai fini della difesa fisico-morfologica che per lo sviluppo della stessa attività turistica;
- **adeguare gli impianti vegetazionali presenti negli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari con specie autoctone** e comunque coerenti con l'ambiente e la tradizione locale;
- disciplinare l'installazione di manufatti temporanei stagionali sulla spiaggia sabbiosa al fine di garantire il mantenimento del suo carattere naturale;
- **prevedere una specifica disciplina volta alla conservazione** della memoria storica, delle forme architettoniche di valore artistico e monumentale degli spazi aperti, **nonché alla manutenzione e al miglioramento del loro patrimonio arboreo;**
- favorire la fruizione pubblica sostenibile del territorio costiero
- riconoscere le aree a terra e a mare, caratterizzate dalla presenza di testimonianze storicoculturali, di valori paesaggistici e **di valori eco-sistemici**, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia ed infrastrutturale.
- contenere sugli arenili la realizzazione e l'ampliamento di strutture e manufatti legati al turismo balneare, privilegiando il recupero e la riqualificazione di quelli esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici storici. Gli eventuali nuovi interventi devono:
 - ✓ utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili;
 - ✓ consentire la rimovibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili, **il sostenibile uso delle risorse naturali** e il mantenimento dei varchi visuali da e verso l'arenile e il mare;

In particolare in attuazione delle finalità del **Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER)**, istituito dalla L.R. 14/2007 è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata sul Burt n. 10 parte I del 6 marzo 2015 con la finalità di

1. Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili.
2. Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità.
3. Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita.
4. Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali.

RICHIESTA DELL'OSSERVAZIONE

Di Integrare nel Rapporto Ambientale,

- A. nel Sistema Aria, i dati sul clima riguardo:
la piovosità durante il periodo di balneazione da Giugno ad Agosto essendo scarsamente significativo il dato del cumulo mensile del mese di maggio dal 1988 al 2018.
riferiti allo stesso periodo, i dati delle temperature visto che i valori annuali medi sono in aumento.
- B. Nel Sistema Rifiuti i dati della distribuzione dei rifiuti durante l'anno in particolare durante il periodo estivo.
- C. Nel Sistema Acqua: i dati dei consumi idrici inerenti al periodo estivo, i dati inerenti alla depurazione delle acque riferita all'intero periodo dell'anno visto la scarsa qualità delle acque superficiali, e che "Lo stato dei corpi idrici superficiali è peggiorato nel periodo considerato e l'inquinamento del Lago di Massaciuccoli e del Canale Burlamacca è sempre più persistente" (analisi SWT), insieme ai dati sulla salinizzazione visto che "L'Acquifero della Versilia per la sua qualità scadente è classificato come corpo idrico a rischio." e "Il principale problema della falda idrica è il processo di salinizzazione crescente nelle zone più vicine alla costa." (analisi SWT)
- D. Nell'Analisi della struttura ecologica naturalistici: i dati emersi dallo studio della struttura naturalistica-ecologica. Nello studio si sottolinea l'esiguità del verde, in genere concentrato all'entrata, con una limitata presenza di alberi (gelsi), costituito soprattutto da fioriere per risparmiare spazio. **Che non risparmiano acqua nel periodo siccitoso e caldo come la presenza diffusa di prato di graminacee in maggioranza di microterme più resistenti al caldo e alla salinità ma che hanno comunque bisogno di irrigazione. Nello studio si rimarca che " Occorre incrementare la biodiversità e soprattutto alternare verde orizzontale con quello verticale per fornire più ombra e protezione dai venti, senza per questo limitare la vista verso i bagni e il mare." Ciò anche per fornire un maggior collegamento con la Pineta di Ponente**
- E. Nel sistema storico Colturale: i dati riguardanti l'andamento della popolazione, del consumo di suolo e delle presenze turistiche questo per chiarire che i flussi di utenti nella "Città Balneare", anche se strutturalmente simile a quella attuale, non aveva lo stesso carico antropico della fine dell'ottocento.

Questi dati, insieme a quelli riportati, forniscono un contesto preoccupante che non si ritrova nella scheda su "Effetti negativi potenzialmente generabili in assenza di misure di mitigazione". Il danno sulle risorse è già in atto ed è già insostenibile e anche se si pensa che **il nuovo Piano contribuisca in modo poco rilevante (il che è tutto da dimostrare) dovrebbe comunque prevedere lo studio di VINCA per le aree Natura 2000 come previsto dalla normativa vigente** Questo indipendentemente se sia dentro o fuori i confini del Parco come ha sottolineato il Consiglio di Stato, con [sentenza Sez. IV, 13 settembre 2017, n. 4327](#), e dal T.A.R. della Calabria ([Sez. I, 2 novembre 2016, n. 2057](#)), insieme a misure di mitigazione adeguate a contrastare quanto sta già accadendo.

Inoltre si chiede di Integrare la disciplina di Piano con misure più incisive su:

- A. isolamento termico degli edifici soprattutto se si intende usarli durante tutto l'anno
- B. su misure di contrasto del cuneo salino ampliando le misure di prescrizione anche alle aree con valori di 1000 microsimens (μS). Si fa presente che acqua con valori superiori ai 750 μS non è utilizzabile a scopo potabile e per valori superiori ai 900 μS non può essere usata per

diverse colture agricole. Le prescrizioni non devono conoscere “esclusioni” in quanto è difficile porre un controllo sulle condizioni da porre in atto per l’esclusione.

- C. Sulle piscine ben venga il divieto di non averne più di una per stabilimento per quelli che ancora ne sono sprovvisti si chiede che le fondamenta non interessano il livello di falda e alimentate da acqua di mare
- D. Sugli approvvigionamenti idrici non consentendone di nuovi e limitando il prelievo di quelli esistenti, la presenza del cuneo salino è un evidente segno di passivo nel bilancio idrico altrimenti non sarebbe presente.

Nel caso di nuovo impegno di suolo non edificato per riqualificazione del patrimonio edilizio e di incremento della superficie coperta esistente una-tantum del 10% si chiede che il doppio della superficie consumata sia dedicata alla realizzazione di un giardino dunale.

(luogo e data) __Forte dei Marmi _____30/01/2022_____

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Simoni', written in a cursive style.

(Allegare documento d'identità dell'osservante)

Piano Attuativo degli Arenili

Osservazione n.26

Prot. 9109 del 31/01/2022

Area Vasta Costa– Dipartimento di Lucca
Settore Versilia-Massaciuccoli
P.zza della Repubblica 16 – 55045 Pietrasanta (LU)

N. Vedi segnatura informatica cl. LU.02/437.1 31/01/2022 a mezzo: PEC
Prot

Al Comune di Viareggio
Settore Pianificazione Urbanistica Infrastrutture

Oggetto: Variante semplificata al regolamento urbanistico ai sensi dell'art.30 della L.R.T. n.65/2014, Piano Attuativo degli Arenili ai sensi dell'art.111 della L.R.T. n.65/2014, Rapporto Ambientale (VAS) ai sensi dell'art.23 della L.R.T. n.10/2010 – Comunicazione di Adozione, trasmissione documentazione e richiesta contributi ai fini dell'espletamento della procedura di VAS

Riferimento: protocollo n. 113593 del 03/12/2021 (ns prot n. 2021/0094097)

Come comunicato già nel luglio 2021 (ns prot n. 2021/52030) generalmente, in relazione al notevole carico di lavoro, alle risorse disponibili e a quanto previsto dalla Carta dei Servizi e delle attività di questa Agenzia, in riferimento alla DGRT 30 gennaio 2013, n. 9 avente titolo "Aggiornamento della carta dei servizi e delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)...omissis..." questo Dipartimento non esprime pareri su procedimenti di VAS e di Verifica di Assoggettabilità a VAS, rimandando per situazioni specifiche, al Comune la formulazione di una specifica richiesta evidenziando elementi di forte criticità ambientale.

Nel caso specifico, da una lettura della Relazione generale non si ravvisano situazioni specifiche inerenti criticità ambientali.

Qualora servissero dati o informazioni, come già precedentemente indicato, possono essere reperite presso le Banche dati informatiche gestite dal SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) consultabili sul sito dell' ARPAT, od anche rivolgendosi direttamente al settore SIRA presso la Direzione tecnica dell'ARPAT (SIRA - ARPAT Via Porpora, 22 - 50144 Firenze - tel. 055 32061 - fax .055 3206324 - email: pfr_sira@arpat.toscana.it).

Cordiali saluti.

La Responsabile del Settore Versilia-Massaciuccoli
Dott.ssa Maria Letizia Franchi ^[1]

[1] Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Piano Attuativo degli Arenili

Osservazione n.27

Prot. 9124 del 31/01/2022



CITTÀ DI VIAREGGIO

Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato all'Ufficio Urbanistica

Osservazione n. _____



C_L833 - C_L833 - 1 - 2022-01-31 - 0009124
Prot. Generale n: **0009124** A
Data: **31/01/2022** Ora: **12.26**
Classific.:

Al Sindaco
del Comune di Viareggio
Piazza Nieri e Paolini, 1
55049 – Viareggio (LU)

OGGETTO: Delibera n 81 del 22/11/2021 - Variante Semplificata al vigente R.U., ai sensi dell'art.30 della L.R.T. n.65/2014, Piano Attuativo degli Arenili, ai sensi dell'art.111 della L.R.T. n.65/2014, Rapporto Ambientale (VAS) ai sensi dell'art.23 della L.R.T. n.10/2010 – ADOZIONE.

- Osservazione alla Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico
 Osservazione al Piano Attuativo degli Arenili
 Osservazione al Rapporto Ambientale (VAS)

DATI ANAGRAFICI

Il/La sottoscritt/a BANDONI LILIANA C.F. BND LLN 40965 1X33T
nata a VIAREGGIO (Prov. LU), il 25/04/1960
residente nel Comune di VIAREGGIO (Prov. LU)
Via/P.zza VESPUCCI n. 8 C.A.P. 55049
Tel. 0584/32239 indirizzo e-mail o pec PAOLO.POLVA@GMAIL.COM

in qualità di:

- Privato cittadino
 Proprietario di CONCESSIONARIO "STABILIMENTO BALNEARE VESPUCCI"
 Legale rappresentante (specificare Ente, Società o Associazione) _____

 Tecnico libero professionista delegato incaricato da _____

(allegare delega)
 Altro (specificare) _____

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

Osservazione generale _____
Indicare l'eventuale elaborato/i di cui l'osservazione propone la modifica.

ELABORATI DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Relazione Variante al R.U. _____
 Estratto N.T.A. - R.U. (Stato Comparato) _____
 Estratto N.T.A. - R.U. (Stato Modificato) _____

ELABORATI DEL PIANO ATTUATIVO DEGLI ARENILI

Relazione Generale _____
 Allegato - Relazione Generale (Quadro Sinottico Obbiettivi/Direttive/Prescrizioni) _____
 Disciplina di Piano _____
 Allegato - Disciplina di Piano (Schede Norma e Abaco Interventi Ammissibili) _____

Quadro Conoscitivo (da Tav.1-QC a Tav.10.2-QC - specificare elaborato/i) _____
 Quadro Progettuale (da Tav.1.1-QP a Tav.1.3-QP - specificare elaborato/i) _____

ELABORATI GEOLOGICI

Quadro Geologico Relazione _____
 Allegato - Quadro Geologico Relazione (Indagini) _____
 Quadro Geologico (da Tav.G.1 a Tav.G.12 - specificare elaborato/i e articoli) _____

ELABORATI DEL PROCEDIMENTO DI VAS

Quadro Ambientale - Rapporto ambientale VAS _____
 Quadro Ambientale - Studio Struttura Naturalistico-Ecologica _____

ELABORATI DEL PROCEDIMENTO PARTECIPATIVO

Quadro Partecipativo _____

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE /AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE

Stabilimento Balneare BAGNO VESPUCCI
Riferimento Quadro Conoscitivo - Scheda n. 10
Riferimento Ambito :
 Ambito 1 (Viareggio nord),

- Ambito 2 (Viareggio centro - Passeggiata a mare),
- Ambito 3 (Viareggio centro - Passeggiata a mare),
- Ambito 4 (arenile attrezzato antistante la c.d. Costa dei Barbari).

Riferimento Fasce Funzionali

- Fascia A1 (Arenile di libero transito)
- Fascia A2 (Arenile per il soggiorno all'ombra)
- Fascia A3 (Fascia dei servizi di spiaggia)

Ubicazione

Località _____

Indirizzo _____ n. civico _____

Dati catastali

Foglio _____ Mappale/i _____

Documentazione allegata (max formato A3)

- Documentazione catastale con localizzazione dell'immobile/area interessati
- Estratto del Piano/scheda adottato con localizzazione dell'immobile/area interessati
- Altra documentazione ritenuta utile a chiarire l'osservazione (documentazione fotografica, planimetria aerofotogrammetrica con localizzazione dell'immobile, elaborati grafici, relazioni, ecc.)
ELABORATO GRAFICO
- Documentazione in formato cartaceo
- Documentazione in formato digitale

MOTIVAZIONE DELL'OSSERVAZIONE

Lo STABILIMENTO BALNEARE PRESENTA L'ATTIVITA' DI
 SOMMINISTRAZIONE LATO VIA BARELLAI -
 SI MANIFESTA LA NECESSITA' DI CHIUDERE A VETRI
 LE ATTUALI STRUTTURE FESSE POSTE NELLE VICINANZE,
 MANTENENDO SEMPRE IL RISPETTO DELLA MISURA DEL 10%.
 DELLA SUP. FASCIA A3.

RICHIESTA DELL'OSSERVAZIONE

POSSIBILITA' DI CHIUDERE A VETRI L'ATTUALE VERANDA

(VEDI ELABORATO GRAFICO)

(luogo e data) VIAREGGIO, 31/01/2022

(Allegare documento d'identità dell'osservante)

Bombi Firma Liliana

Piano Attuativo degli Arenili

Osservazione n.28

Prot. 9164 del 31/01/2022



Comune di Viareggio

All'Autorità Competente per la VAS
Commissione comunale del Paesaggio

Al Responsabile del Procedimento
c.a. Arch. Stefano Modena

e p.c. **REGIONE TOSCANA**

Al Responsabile Settore Sistema Informativo e
Pianificazione Territorio
c.a. Arch. Marco Carletti

Al Responsabile PO Strumenti Pianificazione
c.a. Arch. Alessandro Marioni

Al Responsabile del Settore Tutela,
Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
c.a. Arch. Domenico Bartolo Scrascia

Al Responsabile del Settore Tutela della Natura e
del Mare
c.a. ing. Gilda Ruberti

Oggetto: Comune di Viareggio (LU). Adozione della Variante al Regolamento Urbanistico e contestuale Piano Attuativo degli Arenili (PAA) - Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 10/2010.

Contributo

In risposta alla nota pervenuta via PEC dal Comune di Viareggio (ns prot. n. 0472616 del 06/12/2021) ed in qualità di soggetto con competenze ambientali, si fornisce il seguente contributo sul procedimento in oggetto all'Autorità Competente per la VAS.

Premessa

In riferimento alla pianificazione urbanistica vigente si prende atto che il Comune di Viareggio è dotato di:

- Piano Strutturale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2004;
- Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 04/11/2019.

Si prende atto inoltre che la Variante al Regolamento urbanistico disciplina l'ambito dell'arenile individuato dal RU, che va dall'arenile attrezzato antistante la c.d. Costa dei Barbari adiacente ai primi stabilimenti balneari della spiaggia di Levante, oltrepassa il Porto e il Canale Burlamacca e arriva fino alla Fossa dell'Abate, che segna il confine col Comune di Camaiore.



Si prende atto altresì che il Piano Attuativo in oggetto si configura come nuovo strumento in sostituzione integrale del “*Piano Particolareggiato dei Viali a Mare di Viareggio (PP5- F1)*” aggiornato con D.G.C. n.171 del 09/03/2007, in particolare per la disciplina relativa all’ambito dell’arenile che era individuato negli elaborati di piano come “Zona F1 di spiaggia”.

Contributo

Esaminata la documentazione trasmessa via PEC, di cui sono parte integrante gli elaborati della VAS, si ritengono utili i seguenti elementi di approfondimento, finalizzati al miglioramento e alla qualificazione ambientale della Variante al RU e del contestuale Piano attuativo, nell’ottica della collaborazione tra Enti.

In via preliminare si fa presente che al fine di razionalizzare e semplificare il procedimento evitando duplicazioni delle valutazioni si ritiene corretto l’aver predisposto un unico Rapporto Ambientale (RA) per entrambi gli strumenti di pianificazione, fermo restando che le valutazioni devono essere svolte ad una scala diversa e adeguata al livello di definizione proprio dei due strumenti medesimi.

1 Obiettivi ed azioni della Variante al RU e del contestuale Piano attuativo

La Variante al Regolamento urbanistico e il Piano attuativo interessano un tratto di costa compreso all’interno del Comune di Viareggio che, per morfologia e caratteristiche territoriali, è stato suddiviso in 4 ambiti:

- Ambito 1 (Viareggio nord), che dalla Fossa dell’Abate arriva fino all’arenile antistante Piazza Maria Luisa;
- Ambito 2 (Viareggio centro - Passeggiata a mare) che dall’arenile antistante Piazza Maria Luisa arriva fino all’arenile davanti a Piazza Mazzini;
- Ambito 3 (Viareggio centro - Passeggiata a mare), che dall’arenile davanti a Piazza Mazzini arriva fino al Molo e al Canale Burlamacca;
- Ambito 4 (arenile attrezzato antistante la c.d. Costa dei Barbari), è posto tra il Porto e il primo stabilimento balneare della Marina di Levante.

Viene individuata inoltre una suddivisione dell’arenile in fasce funzionali parallele alla linea di costa: A1) arenile libero transito, A2) arenile per soggiorno all’ombra, A3) fascia per servizi di spiaggia.

La fascia dell’arenile/spiaggia attrezzata è stata suddivisa ulteriormente in “unità minime d’intervento” che corrispondono ai singoli stabilimenti balneari. Le unità minime di intervento sono state disciplinate nelle Schede Norma del PAA che prevedono per gli stabilimenti balneari specifici interventi sulla base di una classificazione in 3 tipologie.

1.1 In particolare per gli stabilimenti di Tipo 1 e 2 (circa 86 stabilimenti balneari) sono previsti i seguenti interventi:

- a) addizione volumetrica una-tantum realizzata mediante il prolungamento verso mare della sagoma esistente, non oltre la linea di separazione con la Fascia Funzionale A2 e comunque non superiore a 5,00 m;
- b) la realizzazione di locali interrati/seminterrati compresi nel perimetro della superficie coperta destinati a funzioni di supporto alla balneazione, con esclusione della funzione abitativa;
- c) la realizzazione all’aperto di piscine a servizio dello stabilimento balneare, preferibilmente alimentate con acqua marina, a condizione che non vi sia più di una piscina per stabilimento balneare, per una superficie massima di 200,00 mq;
- d) l’installazione di vasche per idroterapia per una superficie massima di 10,00 mq;
- e) l’installazione di vele aperte prive di tamponature su tutti i lati.

Si prende atto da quanto esplicitato nella relazione illustrativa del PAA che le nuove previsioni trovano origine nel previgente strumento di pianificazione.

2 Analisi dei contenuti del Rapporto Ambientale



Il RA riporta i contenuti dell' Allegato 2 della Ir 10/2010.

2.1 Analisi di coerenza con altri pertinenti piani o programmi

L'analisi di coerenza, evidenzia in primis i contenuti del PIT-PPR riferiti all'ambito costiero in esame e riporta la presenza dei vincoli paesaggistici istituiti per decreto (D.M. 15/12/1959, G.U. 42 del 1960 "*Fascia costiera sita nel comune di Viareggio*"; D.M. 17/10/1985, G.U. 185 del 1985 "*La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano"*", ricadenti nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e Camaiore") e per legge ("I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per terreni elevati sul mare - Scheda 1. "*Litorale sabbioso Apuano-Versiliese*"; "Scheda 2. "*Litorale sabbioso dell'Arno e del Serchio*").

2.1a Si rileva in merito la necessità di analizzare più approfonditamente la valutazione della coerenza delle previsioni del PAA in relazione alle direttive della Scheda del sistema costiero 1 Litorale sabbioso Apuano-Versiliese, con particolare riferimento alla direttiva "n" che per gli arenili e le spiagge esclude la possibilità di realizzare gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti delle strutture esistenti, ivi compresi gli eventuali cambi di destinazione d'uso, previsti negli strumenti urbanistici, nonché gli impianti sportivi scoperti. Il fatto di aver ricompreso gli interventi descritti al punto 1.1 lett. a, b, c, del presente contributo, nel tratto identificato con la fascia funzionale "A3", non esclude l'applicazione della norma sopra descritta, rispetto alla quale si evidenzia un evidente disallineamento. Si evidenzia infatti che la Scheda sopra citata, nella sezione descrittiva del sistema costiero, cita quale carattere significativo del paesaggio costiero interessato, la presenza di un ampio arenile compreso tra Marina dei Ronchi e Viareggio. Si ritiene pertanto in merito che l'accezione di arenile e di spiaggia riportata nella disciplina paesaggistica sia da intendersi comprensiva ed applicabile a tutti i tratti interessati dal PA (A1, A2, A3).

Alla luce di quanto sopra non risulta valutata la coerenza rispetto al PIT-PPR in relazione agli ampliamenti e alla realizzazione di nuove piscine.

2.1b In riferimento al PGRA il RA evidenzia che l'area della Variante al RU e contestuale PAA ricade in parte all'interno della classe P3 (pericolosità da alluvione elevata) ed in parte all'interno della classe P2. L'area prossima alla costa esprime anche la pericolosità da aree inondabili per ingresso delle acque marine, per eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 50 anni. Rispetto a tale aspetto si chiede di fare un approfondimento eventualmente anche con le strutture regionali competenti.

2.2 Quadro conoscitivo ambientale

Il RA riporta a pag. 62 la caratterizzazione ambientale di un intorno significativo e una valutazione espressa in forma matriciale dello stato delle risorse ambientali. In particolare per la risorsa acqua sono evidenziate criticità ambientali per i corpi idrici superficiali sia a livello ecologico che chimico (con particolare riferimento al canale Burlamacca e Lago di Massaciuccoli). Per i corpi idrici sotterranei, lo stato ambientale classifica i corpi idrici sotterranei della Versilia come "*scadenti sottolineando la rilevanza di specifiche azioni di risanamento*".

Il RA evidenzia inoltre il problema della salinizzazione rilevando che il processo di salinizzazione interessa la falda sotterranea più vicina alla costa "*a causa dei numerosi prelievi provenienti da pozzi ad uso domestico, agricolo e turistico (secondo case, stabilimenti balneari ed alberghi, pratiche agricole, giardini pubblici e privati)*".

Al cap. 8 sono descritti i sistemi di approvvigionamento idrico, sistema fognario e depurativo che ricadono nell'ambito di influenza del Piano e della Variante. La matrice di valutazione SWT (pag. 94 del RAQ) evidenzia in particolare per il sistema depurativo un progressivo decadimento della capacità depurativa dell'impianto esistente.



Rispetto alla componente suolo, il RA tratta l'analisi della dinamica costiera evidenziano che l'avanzamento medio della linea di riva si è progressivamente ridotto nel tempo e che le spiagge più prossime alla foce del Serchio sono entrate in erosione.

2.2a Rispetto al QC riportato si segnala quanto segue.

- La caratterizzazione ambientale del contesto interessato dalla Variante al RU e dal PA non è esaustiva, rispetto alla componente acqua, ovvero, pur rilevando le criticità ambientali sopra riportate, non contiene una valutazione sullo stato attuale della disponibilità idrica e dei consumi su base stagionale, delle capacità di smaltimento dei reflui e dei sistemi depurazione, rispetto ai quali definire possibili soglie di sostenibilità della pressione antropica e strategie di qualificazione ambientale della Variante e contestuale PA.

Inoltre, a fronte delle criticità rilevate, non sono state fornite informazioni in merito alla presenza di studi ed indagini finalizzati al potenziamento ed efficientamento degli impianti.

- In riferimento alla componente suolo non sono affrontate le criticità relative alla forte artificializzazione e pressione insediativa che caratterizzano l'ambito costiero, non è rappresentata l'elevata densità insediativa che interessa tutta la fascia costiera, la presenza di elementi di frammentazione che incidono sulla funzionalità delle reti di connettività ecologica (viabilità, elementi di artificializzazione lungo i corsi d'acqua), ecc.

2.2b Le criticità evidenziate dal QC dovevano orientare la strategia al riequilibrio, risanamento delle componenti ambientali attraverso una gestione più sostenibile dei flussi ed alleggerimento delle pressioni sul sistema ambientale, territoriale e paesaggistico.

2.3 Valutazione degli effetti

Il RA A riporta a pag. 158 in forma sintetica, mediante una rappresentazione in forma di matrice, la valutazione qualitativa degli effetti sulle componenti ambientali degli obiettivi del Piano attuativo. L'analisi condotta non rileva impatti sulle componenti ambientali.

2.3a Rispetto alla metodologia condotta e descritta e agli esiti riportati nel RA si evidenzia una carenza valutativa ed una errata impostazione metodologica in relazione ai seguenti aspetti.

La valutazione degli effetti riportata nel RA:

- non ha tenuto conto delle criticità emerse nel quadro conoscitivo ambientale, con particolare riguardo alla componente acqua (qualità acque superficiali e sotterranee, intrusione salina-salinizzazione, deficit depurativi ecc.) e alla componente suolo sopra evidenziata.

- non è stata svolta in modo quantitativo attraverso l'utilizzo di stime ed indicatori; l'analisi non ha tenuto conto del consumo di suolo e dei nuovi fabbisogni derivanti dalle previsioni di trasformazione (ampliamenti e mutamenti della destinazione delle strutture esistenti, realizzazione di piscine e vasche per idroterapia ecc.).

- non ha tenuto conto degli effetti cumulativi derivanti dalla concentrazione di circa 104 aree in concessione per attività turistico ricreative, delle quali la quasi totalità destinate a stabilimento balneare, concentrate in pochi km di arenile.

2.3b La valutazione rimanda di fatto le verifiche di sostenibilità ambientale tardivamente alla successiva fase esecutiva degli interventi (v. art. 15 Disciplina di Piano del PAA) senza fornire una valutazione complessiva delle ricadute ambientali delle scelte operate. Si legge infatti al comma 1 dell'art. 15 che *"L'ammissibilità dei nuovi interventi che possono prevedere forme di approvvigionamento idrico risulterà condizionata alla verifica della compatibilità del bilancio complessivo dei consumi idrici con le disponibilità reperibili o attivabili, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato [...]* Per gli interventi che possano comportare incremento di produzione di



reflui in zona servita dalla pubblica fognatura sarà necessario provvedere al relativo allaccio, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo”.

2.3c In altri termini l'analisi di QC e la valutazione dello stato delle risorse non ha determinato una ricaduta in termini di scelte pianificatorie, la valutazione delle criticità ambientali evidenziate nel RA non ha indirizzato e guidato le scelte strategiche della pianificazione operativa ed attuativa.

La valutazione avrebbe dovuto invece partire dalla individuazione della “capacità di carico” delle diverse risorse, rispetto alla quale definire le scelte progettuali, anche alla luce degli obiettivi formulati quale: *la tutela dei valori ambientali e prospettici che formano il sistema del paesaggio costiero*. La valutazione degli effetti ambientali costituisce un'attività fondamentale dell'intero percorso di VAS, da cui dipende la possibilità di definire misure adeguate di mitigazione e compensazione in grado di garantirne la sostenibilità ambientale delle trasformazioni, nonché specifiche misure per il monitoraggio ambientale con la possibilità di introdurre anche elementi correttivi.

2.3d Alla luce delle carenze valutative richiamate, considerati gli effetti cumulativi derivanti dalla prossimità degli interventi previsti su un ristretto ambito territoriale di valore paesaggistico ambientale, che potrebbero determinare effetti ambientali negativi non valutati in questa fase, e che le verifiche ambientali sono demandate alle fasi esecutive degli interventi previsti dal PAA, si ritiene che la previsione sia estremamente critica sotto il profilo della sostenibilità ambientale.

Quali elementi minimi per garantire un quadro più sostenibile ambientalmente, si evidenzia la necessità di rivedere le scelte pianificatorie adottate in coerenza con le capacità di carico del territorio, del peculiare contesto paesaggistico ambientale e delle criticità ambientali rilevate, nell'ottica di riduzione dell'impatto sulle risorse, con particolare riguardo alla risorsa acqua, e della riduzione del consumo di suolo in considerazione del fatto che il contenimento del consumo di suolo il mantenimento della permeabilità dei suoli costituisce obiettivo prioritario ai fini della sostenibilità ambientale. Si ricordano a tal proposito, oltre a tutti gli indirizzi e le norme di livello regionale contenuti nella LR 65/14 e nel PIT-PPR, gli obiettivi europei di azzeramento di consumo di suolo al 2050 (Parlamento Europeo e Consiglio, 2013) e i principi fissati dalla Commissione Europea che ha definito l'ordine di priorità da seguire per raggiungere tale obiettivo:

A conclusione di quanto sopra esposto il Settore è a disposizione per gli eventuali chiarimenti e approfondimenti che saranno ritenuti opportuni nell'ottica della collaborazione tra Enti.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Arch. Paola Gatti, Tel. 055 438 3932 e-mail: paola.gatti@regione.toscana.it

Cordiali saluti,

pg/ep

La Responsabile
Arch. Carla Chiadini

Piano Attuativo degli Arenili

Osservazione n.29

Prot. 9229 del 31/01/2022



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

Oggetto: Comune di VIAREGGIO (LU)

L.R. 65/2014, art. 32 – Variante semplificata al R.U. e contestuale Piano Attuativo degli Arenili - ADOZIONE
Contributo/osservazione in fase di adozione ai sensi dell'art. 32

Al Responsabile del Procedimento
Comune di VIAREGGIO (LU)
c.a. Arch. Stefano Modena

E p.c.

All'Ufficio Pianificazione territoriale
PROVINCIA DI LUCCA

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Lucca e Massa Carrara

Settore Tutela, Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio
SEDE

Direzione Urbanistica
SEDE

Il Comune di Viareggio, con nota del 03/12/2021, prot. R.T. n. 0472616 del 06/12/2021, ha inviato la D.C.C. n. 81 del 22/11/2021 di adozione della Variante al R.U. ai sensi dell'art. 32 della LR 65/2014 e con contestuale adozione del Piano Attuativo degli Arenili ai sensi dell'art. 111 della LR 65/2014 e la relativa documentazione.

L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 48 del 01/12/2021.

Si trasmette in allegato il contributo regionale di competenza del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio relativo alla variante al R.U. in oggetto in fase di adozione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014, con allegato il contributi del seguente settore regionale :

1. Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti;

Il Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito e per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a :

- Arch. Alessandro Marioni - tel. 055/4385108 - e-mail: alessandro.marioni@regione.toscana.it

Responsabile P.O. strumenti urbanistici comunali e provinciali – Toscana Centro Nord;

- Dott. Gianluca Cacioli - tel.: 055/4383900 - e-mail: gianluca.cacioli@regione.toscana.it

Referente amministrativo della pratica.

Distinti saluti,

Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti

A.M.



Oggetto: Comune di VIAREGGIO (LU)

L.R. 65/2014, art. 32 – Variante semplificata al R.U. e contestuale Piano Attuativo degli Arenili - ADOZIONE
Contributo/osservazione in fase di adozione ai sensi dell'art. 32

Il Comune di Viareggio, con nota del 03/12/2021 - prot. R.T. n. 0472616 del 06/12/2021 - ha trasmesso la Delibera C.C. n. 81 del 22/11/2021 di adozione della Variante al R.U. in oggetto ai sensi dell'art. 32 della LR 65/2014 e contestuale adozione del Piano Attuativo degli Arenili ai sensi dell'art. 111 della LR 65/2014 e la relativa documentazione.

L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 48 del 01/12/2021.

Situazione urbanistica comunale

Il Comune di Viareggio è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 27 del 29/06/2004 e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 52 del 04/11/2019 e conformato al PIT-PPR (BURT 18/12/2019).

In considerazione della situazione urbanistica al 27/11/2014 il Comune di Viareggio rientra nella casistica di cui all'art. 230 delle disposizioni transitorie e finali di cui al Titolo IX – Capo I della L.R. 65/2014

Contributo/Osservazione

Il presente contributo/osservazione regionale in fase di adozione della Variante al R.U. adottata contestualmente al Piano Attuativo degli Arenili, nel quale sono evidenziati alcuni elementi da approfondire per i quali potrebbero emergere eventuali profili di contrasto, non coerenza e incompatibilità con la L.R. 65/2014 e con il PIP-PPR approvato con D.C.R.T. n.37 del 27/03/2015, è formulato anche nello spirito di collaborazione di cui all'art. 53 della L.R. 65/2014, allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.

Dalla lettura della documentazione inviata si evince che il Piano Attuativo degli Arenili è stato adottato contestualmente ad una variante al R.U. così come previsto e disposto dal R.U. approvato con D.C.C. n. 52 del 04/11/2019, al fine di poter integrare il R.U. medesimo attraverso l'esplicitazione delle "regole urbanistiche generali" che il conseguente Piano Attuativo degli Arenili dovrà poi rispettare ed attuare.

Dall'analisi del materiale inviato si rileva che la **Variante al R.U.** è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Variante al R.U.
- Estratto N.T.A. R.U. – Stato comparato
- Estratto N.T.A. R.U. – Stato modificato

Gli elaborati del **Piano Attuativo del Arenili** sono composti dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale
- Disciplina di Piano
- Quadro Conoscitivo (elaborati cartografici)
- Quadro Progettuale (elaborati cartografici)
- Elaborati relativi alle indagini specialistiche geologiche, idrauliche e sismiche.
- Quadro Ambientale (VAS)

- Quadro Partecipativo

Lo scrivente settore Sistema informati e Pianificazione del territorio, dopo aver visionato l'intera documentazione trasmessa, riguardate sia la Variante al R.U. che il Piano Attuativo degli Arenili, esprime il proprio contributo/osservazione esclusivamente sulla variante al R.U. in quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 32 della LR 65/2014, mentre la procedura di adozione e approvazione del Piano Attuativo è disciplinata dall'art. 111 co. 3, 4 e 5 della LR 65/2014.

In merito ai contenuti della **Variante al R.U.** si evidenzia che:

1) L'area oggetto di variante al R.U. è interna al perimetro del territorio urbanizzato individuato dal R.U. vigente ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014, conseguentemente, la tipologia di variante urbanistica in oggetto è definita dall'art. 30 della LR 65/2014 e la procedura di adozione e approvazione della variante risulta quindi indicata dall'art. 32 della LR 65/2014.

2) L'area oggetto di variante al R.U. è interessata dai seguenti vincoli paesaggistici:

- D.M. 15/12/1959- G.U. 42/1960
- D.M. 17/10/1985 G.U. 185/1985
- Area a vincolo D. Lgs 42/2004 art. 142 c.1 - lettera A (Schede 1 e 2 dei Sistemi Costieri – Allegato C dell'Elaborato 8 B del PIT-PPR)

3) La variante al RU consiste nell'integrazione delle N.T.A. del R.U. relativamente alla *disciplina per la tutela e valorizzazione del Litorale* introducendo il nuovo Art. 8 bis- Disciplina per la formazione del Piano Attuativo degli arenili (PAA) che ha il compito di dettare le regole per la redazione del conseguente, ed in questo caso contestuale Piano Attuativo, in particolare stabilisce :

- Al comma 5, la norma descrive l'articolazione spaziale del litorale ricompreso nell'areale individuato dal R.U. per la definizione del Piano Attuativo degli Arenili oggetto di variante, suddividendolo ortogonalmente alla linea di costa in n.4 Ambiti territoriali così individuati :

- Ambito 1 (Città giardino)
- Ambito 2 (Viale Marconi)
- Ambito 3 (Viale Regina Margherita)
- Ambito 4 (arenile antistante la Costa dei Barbari sul Viale Europa)

- La norma prosegue poi al comma 6, descrivendo le caratteristiche e fornendo i criteri per la suddivisione della spiaggia/arenile in n. 3 fasce funzionali parallele alla linea di costa che poi il Piano Attuativo avrà il compito di individuare cartograficamente secondo i criteri e le caratteristiche impartite dalla variante medesima.

Le tre fasce individuate, procedendo dalla linea di battigia fino al limite territoriale più interno, sono le seguenti :

- A1 – Arenile di transito (*fascia profonda 5 mt dalla linea di battigia*)
- A2 – Arenile per il soggiorno all'ombra (*arenile libero da manufatti*)
- A3 – Fascia dei servizi di spiaggia (*arenile c.d. antropizzato fino al confine demaniale della concessione o con il fronte dello stabilimento balneare*)

Dalla lettura dell'intera documentazione inviata (var RU e PAA) si evidenzia di valutare l'opportunità di limitare l'estensione della fascia A3 al fronte dello stabilimento balneare, individuando una eventuale 4° fascia A4, per le zone ricomprese dentro la concessione demaniale ma esterne allo stabilimento balneare.

- Infine, al comma 8, vengono evidenziate alcune specifiche prescrizioni rivolte agli interventi edilizi che saranno consentiti dal Piano Attuativo.

La variante al R.U. in oggetto, che deve essere redatta conformemente alla disciplina statutaria del PIT-PPR ai sensi degli artt. 20 e 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR approvato con D.C.R.T. n. 37 del 27/03/2015,

dovrà quindi perseguire gli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale, attuarne gli obiettivi e rispettare le sue prescrizioni e prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 145 del Codice dei Beni Culturali.

In particolare, vista la particolarità localizzativa dell'area oggetto di variante urbanistica, ovvero la fascia costiera più prossima alla linea di battigia, gli obiettivi che la variante urbanistica dovrà perseguire e le direttive che dovrà cercare di attuare sono in particolare quelle delle Aree tutelate per legge di cui alla "Scheda 1. Litorale sabbioso Apuano-Versiliese" per gli Ambiti 1, 2 e 3 individuati dalla variante al R.U. e quelli delle Aree tutelate per legge di cui alla "Scheda 2. Litorale sabbioso dell'Arno e del Serchio" per l'Ambito 4, in modo particolare le seguenti:

Obiettivi (Sistema costiero n. 1)

a - Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei peculiari e distintivi assetti figurativi che conformano il paesaggio costiero del litorale Apuano Versiliese, con particolare riferimento agli elementi costitutivi, che definiscono la struttura del Lungomare (l'impianto degli insediamenti, i caratteri architettonici, tipologici e testimoniali del patrimonio edilizio storico, il viale litoraneo con le testimonianze del tardo Liberty e Decò, il tessuto storico degli stabilimenti balneari e l'ampio arenile).

b - Tutelare la costa sabbiosa e qualificare le relazioni terra-mare con riferimento alle componenti paesaggistiche (...).

c - Evitare ulteriori processi di artificializzazione dei territori costieri e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli ecosistemi relittuali, e non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi costieri. d - Favorire la fruizione pubblica sostenibile dei territori costieri anche attraverso il mantenimento, il recupero, la riqualificazione, o l'eventuale apertura, dei varchi di accesso, e delle visuali dal viale Litoraneo verso il mare

Direttive (Sistema costiero n. 1)

i - Conservare e recuperare i manufatti che costituiscono il tessuto storico degli stabilimenti balneari, mantenendone le tipicità di impianto, i caratteri stilistici, formali e costruttivi che caratterizzano il sistema costiero .

l - Limitare sugli arenili la realizzazione e l'ampliamento di strutture e manufatti legati al turismo balneare, privilegiando il recupero e la riqualificazione di quelli esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici storici . Gli eventuali nuovi interventi devono: • assicurare soluzioni progettuali coerenti e compatibili con il contesto in cui si inseriscono ; • utilizzare tecniche e materiali eco - compatibili ; • consentire la rimovibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili, il sostenibile uso delle risorse naturali e il mantenimento dei varchi visuali da e verso l'arenile e il mare .

m - La realizzazione sugli arenili di nuove strutture, a carattere temporaneo e rimovibili, non deve compromettere l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e non deve comportare l'impermeabilizzazione permanente del suolo, garantendo il ripristino dei luoghi .

n - Gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti delle strutture esistenti, ivi compresi gli eventuali cambi di destinazione d'uso, previsti negli strumenti urbanistici, nonché gli impianti sportivi scoperti, non devono interessare gli arenili, le spiagge e le dune fisse e mobili, ed essere finalizzati al miglioramento delle attività turistico - ricreative e balneari esistenti .

p - Conservare il patrimonio costiero di valore storico, identitario, nonché le relazioni figurative tra insediamenti costieri, emergenze architettoniche, naturalistiche e il mare ed evitare nuovi carichi insediativi al di fuori del territorio urbanizzato . q - Favorire la manutenzione e la riqualificazione degli accessi a mare esistenti e l'eventuale apertura di nuovi al fine di favorire l'uso dello spazio costiero quale spazio pubblico urbano .

Al fine quindi di dettare le "regole urbanistiche" derivanti dagli obiettivi e direttive sopra riportate e che il P.A.A. conseguente sarà poi tenuto a rispettare ed attuare, è quindi necessario che l'art. 8 bis della N.T.A. del R.U. contenga al suo interno anche una "Scheda Tecnica" che definisca ed illustri tali regole generali e particolari, come ad esempio:

- A) Le categorie funzionali di cui all'art. 99 co. 1 ammesse e quelle non consentite, ovvero ad esempio, coerentemente con quanto già esplicitato nel P.A.A. adottato e al fine di non snaturare il patrimonio balneare tutelato dal PIT-PPR :
- la non ammissibilità di nuove destinazioni residenziali ad uso di civile abitazione e/o per l'attività extra-alberghiera (Bed&Breakfast e Casa appartamenti Vacanze), ad eccezione delle case di guardianaggio che non potranno essere utilizzate per fini turistici, all'interno delle strutture balneari.
 - la non ammissibilità di nuove destinazioni Turistico-ricettive che prevedano il pernottamento all'interno delle strutture balneari.
 - la possibilità di realizzare all'interno delle strutture balneari soltanto nuove attività di tipo commerciale purché legate all'attività balneare (servizi somministrazione bevande e cibi, servizi alla persona ed attività ludiche e sportive).
- B) Il divieto di frazionamento all'interno degli stabilimenti balneari esistenti al fine di mantenerne l'integrità gestionale e percettiva.
- C) I criteri per gli eventuali ampliamenti ammessi per le strutture balneari esistenti coerentemente con quanto richiesto dalle direttive sopra richiamate, in particolare lettere *l*) e *n*) della Scheda 1 dei sistemi costieri per gli Ambiti 1, 2 e 3 valutando anche la possibilità, al fine di limitare gli ampliamenti delle strutture esistenti come richiesto dalla direttiva *l*) di non consentire ulteriori ampliamenti alle strutture balneari che ne hanno già beneficiato nel recente passato, ed indirizzandoli preferibilmente per la riqualificazione delle strutture esistenti.
- D) i criteri per l'eventuale possibilità di impermeabilizzazione dell'arenile attraverso la realizzazione di nuove piscine o di nuovi seminterrati negli stabilimenti balneari coerentemente con l'attuazione delle direttive *l*) e *n*) della Scheda 1 dei sistemi costieri per gli Ambiti 1, 2 e 3 valutando la possibilità, al fine di limitare l'ulteriore impermeabilizzazione dell'arenile e concorrere alla sostenibilità ambientale e idraulica degli interventi, di consentire tali interventi soltanto alle strutture che non ne hanno beneficiato in passato.

Appare inoltre indispensabile che l'articolo 8 bis delle NTA riporti per esteso le direttive e le prescrizioni più attinenti e determinanti per l'individuazione delle regole urbanistiche derivanti dalle due schede sopra riportate contenute nell'Allegato C dell'Elaborato 8 B del PIT-PPR , in particolare:

- per gli Ambiti 1, 2 e 3 le direttive *l*) e *n*) della scheda 1 dei sistemi costieri
- per l'Ambito 4 le direttive *p*) *q*) e le prescrizioni *a*) *b*) *c*) *d*) *l*) *n*) della scheda 2 dei sistemi costieri.

Si evidenzia infine che, in ottemperanza dell'Accordo Mibact-Regione Toscana sottoscritto il 17/05/2018, la variante al R.U. in oggetto - interessando vincoli paesaggistici - sarà sottoposta alla conferenza paesaggistica di cui all'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR all'interno della conferenza paesaggistica di cui all'art. 23 della Disciplina di Piano del PIT-PPR relativa al Piano Attuativo degli Arenili (strumento della pianificazione urbanistica di maggior dettaglio rispetto alla variante al R.U.), la cui richiesta di convocazione dovrà essere rivolta, oltre che alla S.A.B.A.P. di Lucca e Massa Carrara, al Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana.

il Responsabile P.O.
Arch. Alessandro Marioni



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

Oggetto: VIAREGGIO (LU) - L.R. 65/2014 art.32 – Variante al RU e contestuale Piano Attuativo degli arenili - ADOZIONE - Trasmissione contributo di settore.

**Al Responsabile del Settore
Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio**

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli,



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del [Programma regionale di sviluppo 2016-2020](#) e in coerenza con il [Piano ambientale ed energetico regionale](#) (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (*pag. da 119 a 127*) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.)



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014).

Questi obiettivi a breve sono stati dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE sulle rinnovabili, Dir. (UE) 2018/844/UE (aggiornamento della Dir. 2010/31/CE) sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2018/2002 (aggiornamento della Dir. 2012/27/UE) sull'efficienza energetica, Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) è stata fissata la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; almeno il 30% al 2030 con massiccio incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta - vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO2 al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

¹ La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.

In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile e la generazione distribuita;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).

Si dettagliano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 era stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Tale norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti).

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.lgs. sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema, (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati decadevano) anche se dovranno a breve essere aggiornati in quanto inadeguati ai nuovi target.

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 28/11: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PTT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

b2) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere il grande sviluppo delle FER richiesto e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b3) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

COMPONENTE RUMORE



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli **17, 19 o 25** della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:
<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'[articolo 3 della l.r. 1/2005](#) (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:
 - a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
 - b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

- C. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa–Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076” approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;
- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arpad.toscana.it/sira/sisbon.html>;
- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;

- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata "la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il sito nazionale di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti i documenti essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che il Comune di Viareggio ha aree di crisi idropotabile attesa (D.P.G.R. n. 142 del 04/07/2012) , e zone ZVN designate e in proposta di tipo A (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012) con aree a rischio.

Segue il contributo tecnico:

- L.R. 41/2018;
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
 - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
 - prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
 - prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
 - imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
 - prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/12/2021
Numero A00GRT/0475913/N.060.030

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Renata Laura Caselli

gs. N.060.030

Piano Attuativo degli Arenili

Osservazione n.30

Prot. 11105 del 07/02/2022



CITTÀ DI VIAREGGIO

Spazio riservato al Protocollo	Spazio riservato all'Ufficio Urbanistica Osservazione n. _____
--------------------------------	---

Al Sindaco
del Comune di Viareggio
Piazza Neri e Paolini, 1
55049 – Viareggio (LU)

OGGETTO: Delibera n 81 del 22/11/2021 - Variante Semplificata al vigente R.U., ai sensi dell'art.30 della L.R.T. n.65/2014, Piano Attuativo degli Arenili, ai sensi dell'art.111 della L.R.T. n.65/2014, Rapporto Ambientale (VAS) ai sensi dell'art.23 della L.R.T. n.10/2010 – ADOZIONE.

- Osservazione alla Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico
- Osservazione al Piano Attuativo degli Arenili
- Osservazione al Rapporto Ambientale (VAS)

DATI ANAGRAFICI

Il/La sottoscritto/a GIANESSI LUIVO C.F. _____
nato/a PIETRASANTA (Prov. LU), il 09/12/1984
residente nel Comune di VIAREGGIO (Prov. LU)
Via/P.zza Della Vetraia n. 37A C.A.P. 55049
Tel. 3206766959 indirizzo e-mail o pec BAGNOTUTOREVIAREGGIO@PEC.IT

in qualità di:

- Privato cittadino
 - Proprietario di _____
 - Legale rappresentante (specificare Ente, Società o Associazione) BAGNO TRITONE DI GIANESSI LUIVO &c. S.A.S.
 - Tecnico libero professionista delegato incaricato da _____
- (allegare delega)
- Altro (specificare) _____

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

Osservazione generale _____
Indicare l'eventuale elaborato/i di cui l'osservazione propone la modifica.

ELABORATI DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO

- Relazione Variante al R.U. _____
- Estratto N.T.A. - R.U. (Stato Comparato) _____
- Estratto N.T.A. - R.U. (Stato Modificato) _____

ELABORATI DEL PIANO ATTUATIVO DEGLI ARENILI

- Relazione Generale _____
- Allegato - Relazione Generale (Quadro Sinottico Obbiettivi/Direttive/Prescrizioni) _____
- Disciplina di Piano _____
- Allegato - Disciplina di Piano (Schede Norma e Abaco Interventi Ammissibili) _____

- Quadro Conoscitivo (da Tav.1-QC a Tav.10.2-QC - specificare elaborato/i) SCHEDATURA STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO "BAGNO TRUTONE"
- Quadro Progettuale (da Tav.1.1-QP a Tav.1.3-QP - specificare elaborato/i) ZONA A3 TAV 1.3. QP

ELABORATI GEOLOGICI

- Quadro Geologico Relazione _____
- Allegato - Quadro Geologico Relazione (Indagini) _____
- Quadro Geologico (da Tav.G.1 a Tav.G.12 - specificare elaborato/i e articoli) _____

ELABORATI DEL PROCEDIMENTO DI VAS

- Quadro Ambientale - Rapporto ambientale VAS _____
- Quadro Ambientale - Studio Struttura Naturalistico-Ecologica _____

ELABORATI DEL PROCEDIMENTO PARTECIPATIVO

- Quadro Partecipativo _____

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE /AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE

Stabilimento Balneare BAGNO TRUTONE
Riferimento Quadro Conoscitivo - Scheda n. 82
Riferimento Ambito :
 Ambito 1 (Viareggio nord),

- Ambito 2 (Viareggio centro - Passeggiata a mare),
- Ambito 3 (Viareggio centro - Passeggiata a mare),
- Ambito 4 (arenile attrezzato antistante la c.d. Costa dei Barbari).

Riferimento Fasce Funzionali

- Fascia A1 (Arenile di libero transito)
- Fascia A2 (Arenile per il soggiorno all'ombra)
- Fascia A3 (Fascia dei servizi di spiaggia)

Ubicazione

Località VIAREGGIO CENTRO
 Indirizzo VIALE MARGHERITA n. civico 105

Dati catastali

Foglio 12 Mappale/i 871 SOB2 848 SOB1

Documentazione allegata (max formato A3)

- Documentazione catastale con localizzazione dell'immobile/area interessati
 - Estratto del Piano/scheda adottato con localizzazione dell'immobile/area interessati
 - Altra documentazione ritenuta utile a chiarire l'osservazione (documentazione fotografica, planimetria aerofotogrammetrica con localizzazione dell'immobile, elaborati grafici, relazioni, ecc.)
-
- Documentazione in formato cartaceo
 - Documentazione in formato digitale

MOTIVAZIONE DELL'OSSERVAZIONE

CORREZIONE SU SCHEDATURA IN "ULTERIORI FUNZIONI"
INVECE DI SPUNTARE "CASA VACANZE" È STATA SPUNTATA LA
CASELLA "GUARDIANAGGIO" (SI ALLEGA AUTORIZZAZIONE CASA & VACANZE)

SUPERFICIE AREA SERVIZI EFFETTIVA MQ 459 NELLA SCHEDATURA
È STATA INSERITA ERRONEAMENTE UNA SUPERFICIE A COMUNE
NON UTILIZZABILE DALLO STABILIMENTO BALNEARE SI ALLEGA
ELABORATO PLANIMETRICO E VISURA, INOLTRE RISULTA ERRATA
LA MISURAZIONE DELLA RESTANTE AREA A 3 (FASCIA DEI SERVIZI
DI SPIAGGIA)



CITTÀ DI VIAREGGIO

Piano Attuativo degli Arenili

Tav. 1.3-QP Disciplina dei suoli e fasce funzionali
Ambiti 3 - 4

Sindaco

Assessore alla Pianificazione Strategica della Città

Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica - Infrastrutture

Garante della Comunicazione

GIORGIO DEL GHINGARO

FEDERICO PIERUCCI

STEFANO MODENA

IVA PAGNI

Settore Pianificazione Urbanistica - Infrastrutture

Collaboratori

Ornella Angeli | Cesare Berti
Cristiana Bertuccelli | Simonetta Bruciati
Claudia Fruzza | Eleonora Giannechini
Eleonora Lencioni | Peter Andrew Moggia
Jonas Muraro | Sabrina Petri

Progettazione urbanistica

Gabriele Borri | Pier Paolo Baldini

Studi geologici

Francesco Ceccarelli


Autorità Competente VAS

Dirigente Settore LL.PP. e Progettazione - Silvia Fontani
Gianlorenzo Dalle Luche | Paola Malcontenti
Maurizio Tani

Valutazione Ambientale Strategica

Processo di partecipazione

Università di Pisa
Scuola di Ingegneria - DEStEC
Coord. scientifico - Fabrizio Cinelli
Spec. VAS - Marco Mancho





Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 03/02/2022

Data: 03/02/2022 - Ora: 10.13.03 Fine

Visura n.: T92225 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di VIAREGGIO (Codice: L833)
Catasto Fabbricati	Provincia di LUCCA Foglio: 12 Particella: 63 Sub.: 5

Bene comune non censibile dal 25/11/2021

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		12	63	5								VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 25/11/2021 protocollo n. LU0084819 in atti dal 25/11/2021 VARIAZIONE TOPONOMASTICA D'UFFICIO (n. 40324.1/2021)
Indirizzo		VIALE REGINA MARGHERITA n. 106 piano: T;										

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune L833 - Sezione - Foglio 12 - Particella 63

Bene comune non censibile dal 28/03/2013

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		12	63	5								VARIAZIONE del 28/03/2013 protocollo n. LU0069760 in atti dal 28/03/2013 COSTITUZIONE DI B. C. N. C. (n. 44199.1/2013)
Indirizzo		VIALE REGINA MARGHERITA SNC piano: T;										

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Piano Attuativo degli Arenili

Osservazione n.31

Prot. 12918 del 11/02/2022



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

Oggetto: Comune di VIAREGGIO (LU)

L.R. 65/2014, art. 32 – Variante semplificata al R.U. e contestuale Piano Attuativo degli Arenili - ADOZIONE

Trasmissione ulteriore contributo in fase di adozione

Al Responsabile del Procedimento
Comune di VIAREGGIO (LU)
c.a. Arch. Stefano Modena

E p.c.

All'Ufficio Pianificazione territoriale
PROVINCIA DI LUCCA

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Lucca e Massa Carrara

Direzione Urbanistica
SEDE

Il Comune di Viareggio, con nota del 03/12/2021, prot. R.T. n. 0472616 del 06/12/2021, ha inviato la D.C.C. n. 81 del 22/11/2021 di adozione della Variante al R.U. ai sensi dell'art. 32 della LR 65/2014 e con contestuale adozione del Piano Attuativo degli Arenili ai sensi dell'art. 111 della LR 65/2014 e la relativa documentazione.

L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 48 del 01/12/2021.

Si trasmette in allegato l'ulteriore contributo regionale di competenza del Settore Tutela della Natura e del Mare in fase di adozione del procedimento urbanistico in oggetto;

Il Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito e per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a :

- Arch. Alessandro Marioni - tel. 055/4385108 - e-mail: alessandro.marioni@regione.toscana.it

Responsabile P.O. strumenti urbanistici comunali e provinciali – Toscana Centro Nord;

- Dott. Gianluca Cacioli - tel.: 055/4383900 - e-mail: gianluca.cacioli@regione.toscana.it

Referente amministrativo della pratica.

Distinti saluti,

Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti

A.M.



Al Settore Pianificazione del territorio
c.a. Arch. Marco Carletti

Oggetto: Comune di Viareggio (LU). Adozione della Variante al Regolamento Urbanistico e contestuale Piano Attuativo degli Arenili (PAA) - Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 10/2010. Trasmissione contributo tecnico.

Con riferimento alla richiesta pervenuta con nota Prot. 0037717 del 31/01/2022, esaminata la documentazione di cui all'oggetto, si esprimono per quanto di competenza le seguenti considerazioni.

La Variante al Regolamento urbanistico e il Piano attuativo interessano due distinte aree del tratto di costa compreso nel Comune di Viareggio. La prima prospetta l'area della Passeggiata e si estende dal Canale Burlamacca fino alla Fossa dell'Abate, che segna il confine col Comune di Camaiore. La seconda, posta a sud dell'infrastruttura portuale, coincide con l'arenile antistante la c.d. Costa dei Barbari. Tale tratto costiero è stato suddiviso nei seguenti 4 ambiti:

- Ambito 1 (Viareggio nord), che dalla Fossa dell'Abate arriva fino all'arenile antistante Piazza Maria Luisa;
- Ambito 2 (Viareggio centro - Passeggiata a mare) che dall'arenile antistante Piazza Maria Luisa arriva fino all'arenile davanti a Piazza Mazzini;
- Ambito 3 (Viareggio centro - Passeggiata a mare), che dall'arenile davanti a Piazza Mazzini arriva fino al Molo e al Canale Burlamacca;
- Ambito 4 (arenile attrezzato antistante la c.d. Costa dei Barbari), è posto tra il Porto e il primo stabilimento balneare della Marina di Levante

Considerato che nel territorio comunale ricadono i seguenti siti della Rete Natura 2000, tutti ricompresi all'interno dei confini del Parco Regionale "Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli":

- ZSC/ZPS IT5120016 "Macchia Lucchese" (403,27 ettari), rispetto al quale occupa una posizione marginale, circondato da zone fortemente urbanizzate;
- ZSC/ZPS IT5170001 "Dune litoranee di Torre del Lago", confinante con il sito "Macchia Lucchese" (121,74 ha);
- ZSC/ZPS IT5120021 "Lago di Massaciuccoli" (1908 ettari) confinante con il SIR 62 "Selva Pisana".

e che nel Rapporto Ambientale vengono presi in esame i siti della rete Natura 2000, evidenziando che solo l'Ambito 4 risulta prossimo ai siti della rete Natura 2000, ed in particolare alla ZSC/ZPS IT5120016 "Macchia Lucchese", si rileva che:

1. Nel Rapporto ambientale, considerata la distanza tra il sito "Macchia Lucchese" e l'ambito 4 (ca. 500 metri), si afferma che le trasformazioni proposte dalla procedura di formazione del Piano, prossime alla "Macchia Lucchese", all'attuale livello di approfondimento, per localizzazione, obiettivi perseguiti e per la tipologia degli interventi previsti in particolare nell'Ambito 4, possono essere ritenute non in grado di determinare possibili incidenze negative tali da influire sulla conservazione del Sito ZSC.

A tal proposito, si segnala che ai sensi dell'art. 87 comma 6 della L.R. 30/2015, l'Autorità competente per la Valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione diversi da quelli di competenza regionale di cui al comma 3 dell'art. 87 è l'Ente Parco regionale, limitatamente alle parti che interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di rispettiva competenza, come individuate dall'art. 69, commi 1 e 4.

2. Sempre in relazione all'Ambito 4, è opportuno segnalare che il contesto territoriale e ambientale di riferimento presenta caratteristiche compatibili con una eventuale presenza del Fratino (*Charadrius alexandrinus*) e di relativa possibile nidificazione.

Si ricorda che tale specie rientra tra le specie rigorosamente protette ai sensi dell'art. 79 della LRT 30/2015, oltre che nei seguenti Allegati :

- Allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE);
- Allegato II della Convenzione di Bonn (1979) sulle specie migratrici che include le specie migratrici in cattivo stato di conservazione e che richiedono accordi internazionali;
- Allegato II della Convenzione di Berna (1979) sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa che include le specie per cui gli Stati prendono provvedimenti legislativi per assicurare loro particolare tutela;
- Allegato A della LRT 56/2000: Habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali di interesse regionale, la cui conservazione può richiedere la designazione di SIR (legge abrogata e sostituita dalla LRT 30/2015).

Si ricorda che in relazione alla conservazione di tale specie, la Strategia Regionale per la Biodiversità della Regione Toscana prevede come di particolare rilevanza ed urgenza l'Azione 3 - Tutela diretta e periodica delle aree di nidificazione di *Charadrius alexandrinus* fratino dell'Obiettivo 1 (Aumento significativo del livello di compatibilità' della fruizione turistica delle aree costiere sabbiose entro il 2020) riferito al Target 1 - Ambiti costieri sabbiosi caratterizzati da complete serie anteduna-duna-retroduna e da formazioni dunali degradate ed individuata come indicatore di stato il "N. di coppie nidificanti di fratino/anno".

Si ritiene pertanto opportuno che la definizione degli interventi previsti dal Piano attuativo degli arenili per l'Ambito 4 sia adeguatamente approfondita anche prevedendo l'eventuale messa in atto di misure atte a favorire una gestione sostenibile e una fruizione consapevole e compatibile con la tutela e la conservazione di tale specie.

3. Nella documentazione di Piano è compreso anche uno *Studio della struttura naturalistico-ecologica*, nell'ottica di redigere alcune linee guida da seguire per migliorare le funzionalità che sono deputate alla presenza del verde urbano, individuando per i diversi ambiti le specie vegetali presenti, suddivise in arboree, arbustive ed erbacee, di origine autoctona, alloctona, alloctona naturalizzata. Nel merito, si ritiene che debbano essere favoriti gli impianti a basso costo di gestione e, nei limiti del possibile, di specie in grado di automantenersi nei siti di impianto, privilegiando la messa a dimora di specie autoctone, arboree e arbustive locali, promuovendo la propagazione delle specie spontanee rinvenute nelle aree naturali limitrofe (es Macchia lucchese), con la possibilità di trovare anche negli stessi stabilimenti balneari alcuni spazi verdi con la funzione di moltiplicazione e diffusione delle specie autoctone.

Nel complesso dovranno essere favorite essenze o uso di specie erbacee a bassa esigenza idrica, con l'inserimento di specie macroterme (a bassa esigenza di manutenzione, soprattutto idrica, evitando così di eccedere nell'emungimento di acqua dolce sotterranea e favorire l'intrusione salina) o erbacee e arbustive caratteristiche delle dune costiere.

Si concorda con quanto sopra evidenziato e, ai fini di eventuali ulteriori approfondimenti, si segnalano le "Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano", redatte a cura del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (MATTM, 2017), per una implementazione della Legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".

Cordiali saluti,

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

AS/PR

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Regione Toscana.